



**CITTÀ DI LEGNAGO**  
**Comune Capofila ATS VEN\_21 LEGNAGO**  
Via XX Settembre, 29 – 37045 Legnago (VR)  
Tel. 0442/634837-634823

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL'ATTO  
DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER L'ATTUAZIONE DEL "PIANO  
REGIONALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ 2021-2023" AMBITO TERRITORIALE  
SOCIALE VEN\_21 - LEGNAGO - DISTRETTO 3 DELL' AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA  
CUP B91H18000100001**

CIG LOTTO 1\_\_\_\_\_

CIG LOTTO 2\_\_\_\_\_



## Premessa

- Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 386 (Legge di Stabilità 2016), è stato istituito il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e con successivo D.lgs. n. 147 del 15 settembre 2017 è stata introdotta la prima misura nazionale di contrasto alla povertà, il REI (Reddito di Inclusione Attiva);
- Detto Fondo è destinato a garantire il graduale raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni riferiti ai servizi per l'accesso al REI, per la valutazione del bisogno, per la progettazione personalizzata, inclusiva dei sostegni che si affiancano al beneficio economico del REI e del Reddito di Cittadinanza (RdC), successivamente introdotto con Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019 n. 26;
- La Rete della protezione e dell'inclusione sociale è responsabile, ai sensi dell'art. 21 comma 6 lettera b) del D.lgs. 147/2017, dell'elaborazione di un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà;
- In data 18 maggio 2018 è stato approvato il Piano Nazionale per gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà 2018 - 2020, a seguito del quale la Regione Veneto, dando attuazione anche al D.lgs. 147/2017, ha approvato il Piano Regionale per il contrasto alla Povertà 2018 – 2020 con DGR 1504/2018 e lo ha successivamente aggiornato con DGR 1193/2020, anche a seguito dell'introduzione del Reddito di Cittadinanza ad opera del D.L. 4/2019, convertito in Legge 26/2019;
- Nell'agosto 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di contrasto alla povertà che al suo interno contiene il Piano nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021 – 2023;
- La Regione, con deliberazione n° 593 del 20 maggio 2022, ha approvato l'Atto di programmazione regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021 – 2023, dando seguito a quanto disposto nel Piano Nazionale per gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà 2021 – 2023 nonché alle successive indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pervenute alle Regioni nel 2022;
- Per sostenere l'attuazione dei servizi e dei supporti sopra definiti, una "parte" del Fondo Povertà (Quota Servizi) è destinata quindi agli Ambiti territoriali sociali delle Regioni;
- Per l'anno 2021 la Quota Servizi assegnata all'Ambito Territoriale Sociale ATS VEN\_21 – Comune di Legnago capofila ammonta ad € 1.001.801,64;

## Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento dei servizi relativi all'Atto di Programmazione Territoriale per l'attuazione del "Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali" e dell'"Atto di programmazione regionale 2021-2023 per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà" - Ambito Territoriale Sociale VEN\_21 - Legnago, di seguito denominato "Piano Povertà", in applicazione della DGR n. 593 del 20 maggio 2022 della Regione del Veneto e delle Linee guida per l'impiego della "Quota Servizi del Fondo Povertà 2021" (7 giugno 2022) e delle Linee Guida che verranno emanate per le successive annualità del medesimo Fondo. I suddetti servizi saranno suddivisi nei seguenti due lotti, come di seguito dettagliati:



#### **LOTTO 1:**

Include i seguenti interventi:

- 1 Rafforzamento del servizio sociale professionale per la presa in carico;**
- 2 Rafforzamento degli interventi di inclusione:**
  - I.I Tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
  - I.II Sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
  - I.III Assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
  - I.IV Sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
  - I.V Servizio di mediazione culturale;
- 3 Rafforzamento dei servizi di segretariato sociale/servizi per l'accesso;**
- 4 Adeguamento dei sistemi informativi;**
- 5 Attivazione e realizzazione dei progetti utili alla collettività (PUC).**

#### **LOTTO 2:**

##### **Pronto Intervento Sociale**

#### **Art. 2 – LOTTO 1**

Il territorio dell'ATS VEN\_21, Distretto 3 – ULSS 9 Scaligera comprende i seguenti venticinque Comuni: Legnago quale comune Capofila, Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola Rizza, Minerbe, Nogara, Oppeano, Palù, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizole, Sanguine o, San Pietro di Morubio, Sorgà, Terrazzo, Villa Bartolomea, Zevio.

Gli obiettivi progettuali succitati sono già presenti ed erogati all'interno dell'Ambito, coinvolgendo in maniera trasversale tutte le aree di competenza. In linea con il principio di armonizzazione delle politiche sociali e a partire dal dettato normativo, l'ATS VEN\_21 intende tuttavia cogliere tale occasione per migliorare lo standard dei servizi, garantendo una maggiore omogeneità e rafforzando prioritariamente, anche nei comuni di piccole dimensioni e con poche risorse, le seguenti azioni:

**2.1 Rafforzamento del servizio sociale professionale per la presa in carico.** Consiste nello sperimentare percorsi formativi/informativi volti a supportare i servizi affinché si sviluppi la rete territoriale e si possa concretizzare un'offerta degli interventi e delle misure omogenea nella qualità ed equa nell'accessibilità.

##### Risultati attesi:

- Raggiungimento dello standard quantitativo di n. 1 Assistente Sociale ogni 5.000 abitanti e miglioramento, in modo omogeneo all'interno dell'ATS VEN\_21, dello standard raggiunto in modo da superare la frammentarietà a livello locale e garantire una presenza uniforme del servizio in tutti i comuni.
- Incremento della conoscenza da parte degli amministratori locali degli strumenti utili per dotare i Servizi sociali di adeguate risorse professionali.

Il Servizio Sociale professionale per la presa in carico dovrà essere rivolto ai beneficiari delle misure di contrasto alla povertà quali: Reddito di Cittadinanza (RdC) fino al 31.12.2023, Assegno di Inclusione (AdI) e Supporto alla Formazione e al Lavoro (SFL) dal 01.01.2024, eventuali altre misure di contrasto alla povertà che dovessero in futuro affiancare o sostituire le suddette, oltre che ulteriori categorie di beneficiari che potranno essere indicate dalla normativa di riferimento nel periodo di esecuzione della gara.



La presa in carico da parte del Servizio Sociale Professionale delle persone/famiglie beneficiarie delle misure di contrasto alla povertà è finalizzata alla realizzazione dei due livelli essenziali delle prestazioni nella lotta alla povertà: la Valutazione multidimensionale e il Patto per l’Inclusione Sociale.

La Valutazione multidimensionale, che comprende l’Analisi preliminare e il Quadro di analisi, consiste in una articolata analisi delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo familiare, nonché dei fattori di contesto che possono facilitare od ostacolare gli interventi finalizzati all’identificazione dei bisogni e dei possibili percorsi verso l’autonomia.

Il Patto per l’Inclusione Sociale è un progetto che definisce gli obiettivi generali ma anche risultati attesi concreti, che individua i sostegni necessari per far fronte ai bisogni emersi in sede di analisi preliminare, che chiarisce gli impegni che il nucleo fa propri e che condizionano l’erogazione del beneficio.

Il Servizio Sociale Professionale oggetto dell’appalto dovrà presidiare l’intero percorso per l’inclusione sociale attivato a seguito della segnalazione dei beneficiari delle misure di contrasto alla povertà succitate, dall’Analisi preliminare alla sottoscrizione del Patto per l’Inclusione Sociale, compresa l’attivazione degli interventi di inclusione e il monitoraggio del Patto, facendosi carico della funzione di “case manager”.

La gestione dell’intervento comporta: il costante raccordo con i Servizi Sociali dei Comuni di riferimento e con i referenti del Comune capofila; la collaborazione con gli altri operatori del sistema socio-sanitario, lavorativo, scolastico, educativo e della rete sociale territoriale; la produzione di documentazione e di report.

Inoltre si dovrà prevedere il supporto al Comune capofila nella progettazione e gestione delle azioni complessivamente previste dal presente Capitolato. A tale funzione verranno destinate parte delle ore di una o più Assistenti Sociali con le modalità e i tempi che saranno concordati con il Comune capofila.

L’appaltatore dovrà garantire il supporto per la predisposizione e l’attuazione dei progetti di presa in carico dei nuclei destinatari delle azioni progettuali, da realizzarsi attraverso interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, sostegno delle funzioni genitoriali, attivazione di prestazioni sociali, oltre che facilitare e mediare i contatti e le relazioni tra i beneficiari e i soggetti del territorio per l’ampliamento delle opportunità e per il coinvolgimento in eventuali impegni di utilità sociale.

Le risorse umane fornite dall’appaltatore verranno inserite all’interno delle equipe territoriali che prenderanno in carico il “nucleo familiare beneficiario” per gli aspetti sociali e socio sanitari.

L’equipe affiancherà il nucleo familiare nell’attuazione degli interventi definiti nel progetto personalizzato, in collaborazione e raccordo con i servizi sociali del comune di residenza e gli altri soggetti coinvolti, con momenti di confronto per un’analisi condivisa dell’andamento del percorso.

Presso le sedi operative dislocate nei Comuni dell’Ambito e individuate dal Comune di Legnago, si svolgeranno le attività di gestione della casistica, consulenza e coordinamento con il gruppo di operatori. Il monte ore del servizio è comprensivo delle ore necessarie per gli incontri con il Servizio Sociale di Base dei Comuni, le scuole e le altre agenzie coinvolte nel Progetto personalizzato.

L’importo presunto del servizio è così fissato:

Profilo	Costo orario	Monte ore totale	Monte ore settimanale /a risorsa	Importo annuo (Iva esclusa)
n. 7 Assistenti Sociali	€ 22,50	8.736	26	€ 196.560,00
<b>Importo totale presunto del servizio 2.1</b>				<b>€ 196.560,00</b>

**2.2 Rafforzamento degli interventi di inclusione.** Si declina - nell’ottica dell’attuazione dei LEPS - nei seguenti servizi:

- I Tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione;



- II Sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
- III Assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
- IV Sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;

#### Obiettivi:

Uno specifico obiettivo posto dal Ministero è che almeno per tutti i nuclei in cui si sia proceduto alla definizione del quadro di analisi approfondito, venga attivato come sostegno nel progetto uno degli interventi o dei servizi sociali sopra definiti; inoltre, l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità ogni qualvolta si presenti una situazione di bisogno complesso (per cui sia definito il quadro di analisi) e nel nucleo sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni della sua vita.

Dando poi continuità e sviluppo ad azioni e interventi avviati con il Piano regionale per il contrasto alla povertà 2018-2020, si intendono realizzare i seguenti altri obiettivi:

- Promuovere il rafforzamento delle equipe multidisciplinari e il confronto sui sistemi di assessment e presa in carico integrata gestiti da GePi con altri sistemi di assessment in uso. A fronte di strumenti previsti e disciplinati a livello nazionale e regionale (vedasi ad esempio le “Linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e per la definizione dei patti per l’inclusione sociale” connesse al RdC), i servizi sociali di diversi territori ne hanno adottato di ulteriori per realizzare valutazioni a livello professionale. Si intende dunque programmare un percorso di accompagnamento dedicato al confronto e all’approfondimento sugli strumenti di valutazione professionale funzionali alla presa in carico multidisciplinare, all’analisi, rilevazione e ri-definizione condivisa di modalità e strumenti che vadano a rafforzare l’integrazione tra i diversi settori di intervento, secondo una logica focalizzata sui bisogni e sul benessere delle persone;
- Attivare e accompagnare un percorso di approfondimento e riflessione sul tema dei tirocini di inclusione sociale che veda il coinvolgimento di differenti livelli territoriali (regionale e locale) e professionali (funzionari/operatori del sociale, sanitario e lavoro/formazione) per realizzare un confronto propedeutico a iniziative e progettualità, nelle more anche delle linee guida nazionali su questo tema previste dalla Legge di bilancio 2022;
- Promuovere il potenziamento della rete per l’attivazione nel territorio di interventi sperimentali per il sostegno all’abitare (con agenzie immobiliari, Terzo Settore, ecc.). L’affiancamento di personale socio-educativo (ad esempio per accompagnamento alla ricerca di alloggio, sostegno per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, ecc.) è uno degli obiettivi per la buona riuscita dei progetti di accompagnamento del beneficiario verso la risoluzione delle proprie problematiche;
- Promuovere il rafforzamento degli interventi di contrasto alla povertà educativa con particolare riferimento, per esempio, al tema dell’isolamento sociale, bullismo e cyber bullismo, dispersione scolastica, povertà alimentare, promuovendo la complementarietà tra diverse fonti di finanziamento quali, per esempio, il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (Fondo “Con i bambini”- Impresa sociale) e il raccordo con il redigendo Piano regionale degli interventi verso la famiglia, ai sensi della legge regionale n. 20 del 2020.

#### Risultati attesi:

- Aumento delle opportunità di utilizzo dei tirocini di inclusione sociale;
- Miglioramento della capacità di utilizzo e al contempo incremento dell’uniformità di impiego degli strumenti di assessment;
- Funzionamento conforme alle disposizioni normative metodologiche delle equipe multidisciplinari coinvolgendo i servizi specialistici e i Centri per l’Impiego.

#### Descrizione dei singoli interventi e servizi:



### 2.2.1 Tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione

Si prevede l'attivazione di n. 8 tirocini con queste caratteristiche:

- Destinatari: n. 8 beneficiari delle misure di contrasto alla povertà;
- Durata del tirocinio: 3 mesi prorogabili di ulteriori 3 per massimo 6 mesi;
- Modulazione oraria: par-time di almeno 20 ore settimanali;
- Indennità mensile di partecipazione: € 500 ,00;
- Costi per pratiche amministrative, fiscali e assicurative di attivazione: € 150,00;

Il servizio di supporto alla ricerca attiva del lavoro, scouting aziendale, orientamento, accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio mensile è svolto dagli operatori mercato del lavoro, incaricati.

L'importo totale presunto del servizio è così fissato:

Attività	Indennità mensile	Costi di attivazione e gestione pratica	Numero tirocini	Importo totale (Iva esclusa)
Tirocini di max 6 mesi (3 +3)	€ 500,00	€ 150,00	8	€ 25.200,00 (di cui € 24.000,00 di indennità di partecipazione <b>non soggetta a ribasso e a cui non si applica l'Iva.</b> )

Profilo Operatori	Costo orario	Monte ore totale	Monte ore settimanale /a risorsa	Importo annuo (Iva esclusa)
n. 2 Operatori Mercato del Lavoro	€ 22,50	672	7	€ 15.120,00

<b>Importo totale presunto del servizio 2.2.1</b>	<b>€ 40.320,00</b>
---	--------------------

### 2.2.2 Sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale

Il Patto di Inclusione Sociale prevede che la persone/nucleo familiare beneficiario dell'intervento raggiunga gli obiettivi che sono stati condivisi attraverso un percorso sia di recupero e/o apprendimento di competenze che di inclusione nel contesto sociale di appartenenza. In tale contesto la figura dell'Educatore dovrà apportare la sua specificità professionale, affiancando il Servizio Sociale nell'individuazione e nella messa in campo dei percorsi più adeguati.

Le attività da svolgere consistono in interventi di accompagnamento educativo professionale nei confronti di nuclei familiari e di persone adulte beneficiari delle misure di contrasto alla povertà; le attività che dovranno essere realizzate sono indicate nel progetto sociale redatto sulla base degli obiettivi definiti dal "Patto di Inclusione Sociale".

Le azioni previste consisteranno nella presa in carico di tipo educativo delle persone adulte per: il sostegno al percorso di autonomia; l'implementazione delle competenze relazionali; il supporto nella gestione delle risorse economiche a disposizione, anche attraverso il monitoraggio e la verifica della gestione economica quotidiana; il mantenimento dell'autonomia abitativa; l'accompagnamento ai servizi socio sanitari e di orientamento al lavoro e il supporto nella fruizione degli stessi. Dovranno essere svolte, se previste nel "Patto di Inclusione Sociale",



attività che favoriscano il coinvolgimento dei beneficiari nelle iniziative promosse dalla comunità di riferimento e concrete azioni che favoriscano la sua inclusione sociale.

Le attività previste potranno essere realizzate nel contesto di un rapporto individuale o anche nel contesto di un gruppo di utenti che portano bisogni simili e/o possono essere interessati alla medesima proposta progettuale.

Gli operatori sono incaricati inoltre del supporto ai Comuni in riferimento alla realizzazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC) ed in particolare: per la gestione degli aggiornamenti nella piattaforma GEPI quali responsabili PUC; per la promozione dei progetti sui territori; per il tutoraggio dell'attività dei beneficiari inseriti nei PUC; per il coordinamento e la supervisione dei progetti individuali.

Il servizio consiste nell'affiancamento di un educatore per una media di 5 ore settimanali di intervento per nucleo familiare, in coerenza con il progetto personalizzato redatto sulla base degli obiettivi definiti dal Patto di Inclusione Sociale. Le prestazioni devono essere assicurate presso il domicilio del nucleo familiare del minore/adulto e nei luoghi ad esso collegati positivamente significativi per il progetto educativo.

Sono previsti, inoltre, laboratori di gruppo/individuali destinati ai beneficiari delle misure di contrasto alla povertà, da realizzarsi con il supporto degli Operatori Mercato del Lavoro e riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tematiche:

- educazione alla gestione delle spese e del bilancio familiare;
- rafforzamento delle competenze digitali;
- conciliazione vita / lavoro;
- life skills;
- utilizzo dello SPID e di altri strumenti digitali/piattaforme utili nella quotidianità familiare;
- altre tematiche individuate dagli operatori delle équipe multidisciplinari.

L'importo presunto del servizio è così fissato:

Profilo	Costo orario	Monte ore totale	Monte ore settimanale /a risorsa	Importo annuo (Iva esclusa)
n. 6 Educatori Professionali	€ 22,50	8.064	28	€ 181.440,00
n. 2 Operatori Mercato del Lavoro	€ 22,50	672	7	€ 15.120,00

<b>Importo totale presunto del servizio 2.2.2</b>	<b>€ 196.560,00</b>
---	---------------------

### 2.2.3 Assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità

Il Servizio di sostegno socio-assistenziale costituisce parte integrante degli interventi rivolti ai beneficiari ed è finalizzato a favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel "Patto di Inclusione Sociale". E' rivolto a nuclei familiari e a persone adulte e si intende come un insieme di prestazioni finalizzate: al recupero, mantenimento e potenziamento dell'autonomia; allo sviluppo di maggiori competenze nella gestione della vita quotidiana e della propria persona; al mantenimento di un contesto abitativo adeguato.

Il Servizio potrà essere messo a disposizione anche nelle situazione di supporto alla conciliazione per beneficiari che assistono persone non autosufficienti quando gli stessi devono effettuare colloqui/formazione o altre attività di breve durata previste dal Patto di Inclusione Sociale.

Il Servizio di Sostegno socio-assistenziale riguarda altresì interventi di supporto e di assistenza alle esigenze di vita quotidiana dei beneficiari delle misure di contrasto alla povertà e dei loro familiari (piccole commissioni,



accompagnamento a visite mediche, spesa, etc...). In particolare, il servizio di trasporto accessorio all'attività di Sostegno socio-assistenziale deve rispondere adeguatamente alle difficoltà di molti cittadini dell'Ambito Territoriale Sociale negli spostamenti dal proprio luogo di residenza verso i centri di interesse, sia per i bisogni sanitari sia per tutte le numerose attività legate all'assolvimento di varie pratiche/commissioni (uffici pubblici, centri di acquisto di beni di prima necessità, sedi di uffici di aziende fornitrici di servizi vari, sedi e uffici scolastici, centri per l'impiego, ecc.).

Il servizio potrà essere effettuato sia a domicilio del beneficiario che in luoghi esterni, se previsto dal "Patto di Inclusione Sociale", e comprende anche attività di trasporto con i mezzi messi a disposizione dalla Ditta appaltante e/o con mezzi propri, adeguatamente assicurati per il trasporto di terze persone e con rimborso chilometrico riconosciuto con le modalità previste dal presente Capitolato.

L'importo presunto del servizio è così fissato:

Profilo	Costo orario	Monte ore totale	Monte ore settimanale /a risorsa	Importo annuo (Iva esclusa)
n. 1 Operatore Socio Sanitario	€ 22,50	960	20	€ 21.600,00
<b>Importo totale presunto del servizio 2.2.3</b>				<b>€ 21.600,00</b>

## 2.2.4 Sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare

### A Supporto socio-educativo per genitori e per figli

Le azioni di sostegno alla genitorialità riguardano la presa in carico di famiglie beneficiarie delle misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale che si trovano in situazioni di disagio e necessitano di supporti socio-educativi sia per i genitori che per i figli. Gli interventi vengono attivati dal Servizio Sociale per la presa in carico o dall'Equipe multidisciplinare nell'ambito del Patto di Inclusione Sociale. Le attività saranno svolte da personale specificatamente formato (psicologi, psicopedagogisti, educatori, etc...) individuati sulla base delle esigenze rilevate dall'equipe multidisciplinare e si affiancheranno ai genitori, con attenzione particolare ai nuclei familiari con bambini entro i tre anni di vita, attraverso momenti di incontro che potranno svolgersi sia in setting professionali che a domicilio. Le azioni potranno prevedere anche la promozione di incontri di gruppo tra genitori con la presenza dell'operatore che funge da facilitatore nello scambio di esperienze.

Gli interventi verranno realizzati, oltre che dagli operatori incaricati, anche attraverso un consulenza specialistica da parte di un mediatore familiare per un numero massimo di 100 ore annue. La spesa massima prevista ammonta a € 2.400,00 annui.

L'importo totale presunto del servizio è così fissato:

A) supporto socio-educativo per genitori e per figli	Tipologia intervento			
	A.1 Consulenza specialistica	Numero massimo ore/anno	Costo orario	Importo totale (Iva esclusa)
	1 Mediatore familiare	n. 120	€ 24,00	€ 2.880,00
	A.2 n. 6 Educatori professionali	Monte ore totale	Monte ore settimanale /a risorsa	Importo annuo (Iva esclusa)
	€ 22,50/h	1.440	5	€ 32.400,00





<b>Importo totale presunto del servizio 2.2.4</b>	<b>€ 35.280,00</b>
---	--------------------

### 2.2.5 Servizio di mediazione culturale

Si prevede la figura del Mediatore Linguistico e Culturale all'interno dell'Equipe multidisciplinare al fine di gestire al meglio situazioni complesse, nelle quali si riscontrano maggiori difficoltà nella costruzione della relazione di aiuto da parte di cittadini stranieri. Il servizio è volto al conseguimento dei seguenti obiettivi

- Sostegno all'integrazione dei cittadini stranieri ed al loro corretto ed appropriato accesso e fruizione dei servizi;
- Accompagnamento nella relazione operatore/utente, tramite attività di mediazione interculturale;
- Informazione e orientamento alle opportunità presenti sul territorio;
- Comprensione del sistema di regole e normative del nostro Paese.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la figura del mediatore culturale sarà coinvolta nell'organizzazione di attività quali: laboratori interculturali e formativi, simulazione di colloqui di lavoro, utilizzo di piattaforme informatiche, percorsi di scrittura e lettura, incontri informativi riguardanti: sussidi e agevolazioni fiscali, servizi per minori, misure di supporto per la conciliazione casa-lavoro, etc....

L'ente aggiudicatario per l'espletamento del servizio, dovrà mettere a disposizione Mediatori Culturali in grado di coprire almeno le lingue inglese e francese, oltre alle lingue dei beneficiari che saranno intercettati nell'erogazione degli interventi, secondo necessità.

L'importo totale presunto del servizio è così fissato:

<b>Profilo</b>	<b>Costo orario</b>	<b>Monte ore totale</b>	<b>Importo annuo (Iva esclusa)</b>
Mediatori Culturali	€ 24,00	120	€ 2.880,00
<b>Importo totale presunto del servizio 2.2.5</b>			<b>€ 2.880,00</b>

<b>Importo totale presunto del servizio 2.2</b>	<b>€ 296.640,00</b>
---	---------------------

### 2.3 Rafforzamento dei servizi di segretariato sociale/servizi per l'accesso.

Rappresenta l'elemento che può fattivamente e gradualmente contribuire all'implementazione dei Punti Unici di Accesso (PUA), quale porta di accesso territorialmente diffusa per la cittadinanza. I servizi di segretariato sociale sono realizzati in stretto collegamento con le equipe multidisciplinari e il NOA per una integrata ed efficace presa in carico.

Risultati attesi:

- Rafforzamento dei servizi di segretariato sociale e delle reti territoriali dei punti di accesso;
- Aumento della capacità del PUA di intercettare e facilitare l'integrazione tra i servizi che hanno in carico i singoli casi.

Destinatari:

Degli interventi relativi al rafforzamento del Segretariato Sociale potranno beneficiare:

- Persone e famiglie che si trovano in condizione di povertà ed esclusione sociale presenti nel territorio dell'Ambito;



- Tutti coloro che si rivolgono ai Servizi Sociali, i quali dovranno comunque essere attrezzati per fornire informazione e orientamento dedicati ai nuclei potenzialmente beneficiari delle misure di contrasto alla povertà.

Il Segretariato Sociale è stato definito per legge come uno dei livelli essenziali di assistenza: l'art. 22 della legge n. 328/2000 stabilisce infatti che *"...le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni Ambito territoriale..., tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione " tra le altre" delle prestazioni di "servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari"*. Secondo il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 esso costituisce uno strumento del *"Welfare di accesso"* di Comunità in un'ottica di evoluzione e di integrazione dei PUA, aspetto richiamato anche dalla DGR 593/2022.

In generale il Segretariato Sociale costituisce un'interfaccia di accesso e di filtro tra il sistema di welfare e il cittadino, è finalizzato a garantire a quest'ultimo unitarietà di accesso al mondo dei servizi sociali, capacità di ascolto e orientamento, informazione sui diritti alle prestazioni sociali e sulle opportunità inclusive e di partecipazione che la comunità locale esprime, e svolge funzioni di monitoraggio dei bisogni e delle risorse del territorio.

L'attività del Segretariato si articolerà in:

- Segretariato "di sportello"**, realizzato da Assistenti Sociali nei contesti istituzionali individuati presso i Comuni dell'Ambito ("Poli Territoriali");
- Segretariato "di prossimità"** realizzato da operatori ("custodi sociali" ed educatori) opportunamente formati e itineranti sul territorio;
- Attività amministrativa e di back-office** per lo sviluppo del sistema di segretariato e dei servizi;

#### A) Attività di segretariato sociale professionale "di sportello" con l'utenza

Le attività front-office "di sportello" sono orientate a fornire risposte alle singole richieste e dedicate ad informazione e orientamento, accoglienza e ascolto, raccolta delle segnalazioni e gestione della domanda, decodifica della domanda e analisi dei bisogni espressi e non espressi, attivazione di altri referenti territoriali, prima valutazione dei casi, risoluzione dei casi semplici o invio per presa in carico dei casi più complessi, supporto nella definizione dei progetti individualizzati, attività di monitoraggio delle specifiche situazioni di fragilità sociale in ottica preventiva e di intervento tempestivo, supporto e affiancamento nell'espletamento di pratiche per l'accesso ai servizi e alle opportunità, eventi informativi rivolti alla comunità.

Il segretariato "di sportello" si rivolgerà direttamente ai cittadini e si avvarrà di Assistenti Sociali dislocati nei Poli Territoriali (almeno 7) individuati presso le sedi dei Comuni dell'ATS VEN\_21 e altre sedi istituzionali che potranno essere individuate, dove svolgeranno una funzione di Segretariato Sociale Professionale in grado di gestire l'attività di front office e di back office fino alle situazioni più complesse;

#### B) Attività di segretariato sociale professionale "di prossimità"

Per il "Segretariato di prossimità" si prevedono Operatori opportunamente formati (educatori professionali e "custodi sociali"), itineranti sul territorio, a supporto delle risorse già presenti presso i Poli Territoriali, caratterizzati da prossimità domiciliare rispetto ai destinatari degli interventi. Tali figure supporteranno il Segretariato "di sportello" attraverso l'organizzazione di attività informative e di consulenza, laboratori per gruppi, azioni di accompagnamento e/o affiancamento per l'accesso ai servizi e alle risorse, attività di tutoring nell'ambito dell'alfabetizzazione digitale o linguistica, coordinamento/supervisione nella gestione di spazi di comunità dislocati sul territorio.

Oltre al supporto delle più generali attività di segretariato, saranno realizzate anche attività di:



- Primo orientamento ai servizi per il lavoro e al mercato del lavoro;
- Tutoraggio nell'alfabetizzazione digitale tramite assessment del livello iniziale, affiancamento nell'uso dei dispositivi digitali in possesso dell'utente e delle funzioni di comunicazione, App collegate a servizi, identità digitale, e organizzazione di incontri formativi individuali o per piccoli gruppi.

Il custodi sociale è una figura professionale appositamente formata con il compito di affiancare - sul territorio dell'Ambito - gli assistenti sociali e gli educatori professionali al fine di gestire al meglio gli interventi di domiciliarità, soprattutto in situazioni di rischio ed isolamento. La figura - itinerante sul territorio e punto di riferimento e prossimità nei contesti di vita - partecipa agli incontri di servizio con gli altri operatori, e si raccorda con essi.

#### C) Attività di supporto amministrativo e di back office

Al fine di garantire il migliore svolgimento di tutte le funzioni del Segretariato Sociale oggetto dell'appalto, l'appaltatore dovrà integrare lo stesso con un servizio di tipo amministrativo in grado di fornire supporto operativo, tecnico, logistico e rendicontativo necessari alla gestione di tutte le attività previste dal presente Lotto.

Il supporto amministrativo dovrà operare in stretta collaborazione con il Comune Capofila al fine di snellire il lavoro di informazione, sensibilizzazione e approfondimento delle problematiche poste dai diversi comuni e più in generale per la gestione amministrativa dei progetti sovra comunali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività comprendono:

- Predisposizione della reportistica;
- Supporto alla gestione dei rapporti con i Comuni dell'Ambito, con i partner e con i referenti dei Lotti di Gara per la realizzazione delle attività;
- Predisposizione degli atti amministrativi necessari alla realizzazione dei servizi oggetto del presente capitolato;
- Supporto all'organizzazione di riunioni e incontri e relativa verbalizzazione;
- Invio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, trasmissione documenti, riproduzione del materiale cartaceo e non, inerente le attività oggetto del presente Lotto, prodotto dagli operatori coinvolti;
- Raccolta, archiviazione e conservazione del materiale, cartaceo e non, relativo alla realizzazione dei servizi oggetto del presente lotto (coadiuvato dal personale amministrativo interno);
- Predisposizione, gestione e archiviazione dei registri firma delle presenze;
- Gestione delle attività amministrative e di rendicontazione, mediante elaborazione di documentazione contabile ed amministrativa;
- Monitoraggio dell'avanzamento delle attività, rispetto ai tempi e alla spesa previsti;
- Organizzazione delle attività di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, della predisposizione dei rapporti periodici di avanzamento e supporto al Responsabile contabile;
- Partecipazione a riunioni per l'esame e la risoluzione di problematiche di carattere amministrativo;
- Supporto all'organizzazione dell'archivio cartaceo ed informatico;
- Redazione atti di liquidazione;
- Supporto alla gestione delle pratiche contabili, con particolare riguardo a quelle di certificazione e rendicontazione, riguardanti i servizi oggetto del presente lotto, nei limiti degli importi autorizzati e finanziati;
- Disposizione di accertamenti e riscossioni, impegni e pagamenti (coadiuvato dal personale amministrativo interno);
- Gestione online delle attività e inserimento nelle Piattaforme Ministeriali di tutti i dati e della documentazione contabile di propria competenza.

L'importo totale presunto del servizio è così fissato:



Attività	Profilo /Servizio	Costo orario	Monte ore totale	Monte ore settimanale /a risorsa	Importo annuo (Iva esclusa)
A) Segretariato di sportello	n. 7 assistenti sociali	€ 22,50	3.360	10	€ 75.600,00
B) Segretariato di prossimità	n. 4 custodi sociali	€19,00	1.536	8	€ 29.184,00
	Corso di formazione per custodi sociali	Valore unitario corso			€ 948,23
	n. 6 educatori prof.	€ 22,50	1.440	5	€ 32.400,00
C) Supporto amministrativo e di back-office	n. 1 amministrativo	€ 22,50	1.728	36	€ 38.880,00
Importo totale presunto del servizio 2.3					€ 177.012,23

## 2.4 Adeguamento dei sistemi informativi.

La Regione del Veneto ha istituito con la legge regionale del 4 marzo 2022 n. 5 il Sistema Informativo Lavoro e Sociale (SILS), quale estensione del Sistema Informativo Lavoro (SILV).

Obiettivi di questo sistema informativo sono:

- Supportare le attività di coordinamento e monitoraggio della Regione rispetto alle misure di contrasto alla povertà e di promozione dell'inclusione sociale;
- Favorire la collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti nella programmazione ed erogazione di servizi e interventi (servizi sociali dei Comuni e degli ATS, Centri per l'Impiego, altri attori a diverso titolo coinvolti, ad esempio ETS);
- Offrire strumenti per la gestione integrata di interventi promossi dalla Regione in tema di lotta alla povertà.

A livello operativo, come indicato nella Legge, *“Il SILS è alimentato dai comuni singoli o associati negli Ambiti territoriali sociali o da altri operatori del privato sociale coinvolti nelle attività promosse dalla Regione o dai comuni e assicura la costruzione di una base unitaria di dati funzionale alla programmazione e alla progettazione integrata, al monitoraggio e alla valutazione degli interventi, mediante la cooperazione applicativa con i sistemi informativi sanitari, del lavoro e delle altre aree di intervento rilevanti per le politiche sociali, nonché con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni singoli o associati”*.

Risultati attesi:

- Incremento dell'interoperabilità fra i diversi sistemi informativi in uso per la gestione della funzione socio-assistenziale;
- Ampliamento SILS ad almeno un'altra misura di contrasto alla povertà (oltre al RIA e agli Empori della solidarietà).

Il servizio prevede l'implementazione della cartella sociale quale piattaforma già in dotazione al territorio dell'Ambito VEN\_21. e l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni dell'Ambito ai fini dell'interoperabilità con la piattaforma per il coordinamento dei Comuni, GePI, di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 settembre 2019, in materia di sistema informativo del Reddito di Cittadinanza.

Per sistemi informativi dei Comuni si intendono quelli funzionali all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'art 4, comma 13, del DL 4/2019. Poiché per la medesima finalità, ai sensi dell'art. 6 del decreto succitato, è anche istituito il sistema informativo del reddito di cittadinanza nel cui ambito opera la Piattaforma



GePI, gli adeguamenti finanziabili possono essere funzionali a favorire il colloquio dei sistemi locali con la Piattaforma, ma non a replicare le funzioni principali presenti sulla Piattaforma stessa.

L'importo totale presunto del servizio è così fissato:

Importo totale presunto del servizio 2.4	€ 15.000,00
--	-------------

## 2.5 Attivazione e realizzazione dei progetti utili alla collettività (PUC)

La legge di bilancio del 30 dicembre 2021, n. 234, all'art. 1 comma 74 lettera c) punto 6, stabilisce che *“nell'ambito dei progetti utili alla collettività, i comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di RdC residenti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di RdC è a titolo gratuito, non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, lettera d)»*.

### Risultato atteso:

Attivazione di almeno un PUC nell'80% dei comuni; in particolare ci si attende il seguente standard di riferimento: per ogni comune in cui sono attivati i PUC, almeno uno su tre dei beneficiari RdC, non soggetti ad esonero, deve aver svolto un PUC.

Gli interventi previsti sono:

### **A) Servizio di supporto per la realizzazione dei progetti utili alla collettività**

Per consentire ai soggetti beneficiari di poter assolvere al compito di partecipare ai Progetti Utili alla Collettività (PUC), è necessario prevedere un servizio di supporto ai Comuni dell'ATS per l'organizzazione, la gestione ed il monitoraggio dei progetti. A tale scopo si prevede la presenza di Operatori Mercato del lavoro con funzioni di supporto tecnico e amministrativo ai comuni dell'ATS per la promozione e la realizzazione dei Progetti e per la gestione di servizi e risorse dedicate a sostegno dei PUC di tutto l'Ambito.

### **B) Fondo dedicato agli oneri di attivazione e realizzazione PUC**

Al fine di favorire l'attivazione e la realizzazione dei PUC si istituisce un fondo dedicato in particolare a:

- Formazione, di carattere generale e specifica, necessaria per l'attuazione dei progetti;
- Fornitura di eventuali dotazioni antinfortunistiche e presidi (ivi compresi le mascherine, i guanti e il materiale per l'igiene delle mani), assegnati in base alla normativa sulla sicurezza;
- Fornitura di materiali e strumenti per l'attuazione dei progetti;
- Rimborso ai beneficiari delle spese per il trasporto su mezzi pubblici.

L'importo totale presunto del servizio è così fissato:

Attività	Profilo	Costo orario	Monte ore totale	Monte ore settimanale /a risorsa	Importo annuo (Iva esclusa)
A) Servizio di supporto per la realizzazione dei progetti utili alla collettività	n. 2 operatori mercato del lavoro	€ 22,50	960	10	€ 21.600,00
B) Fondo dedicato agli oneri di attivazione e realizzazione PUC	Importo massimo annuo				€ 10.000,00



<b>Importo totale presunto del servizio 2.5</b>	<b>€ 31.600,00</b>
---	--------------------

## 2.6 Coordinamento del servizio e del personale incaricato

L'appaltatore dovrà prevedere il coordinamento tecnico di tutti i servizi del presente Lotto, da intendersi quale azione trasversale a tutti gli interventi progettuali e da realizzarsi attraverso il supporto tecnico di due risorse:

- Coordinatore di tutti gli interventi del presente lotto, con funzioni di supervisione degli aspetti tecnico-organizzativi ed operativi del servizio, nonché raccordo con il Comune capofila dell'Ambito, con il quale verranno concordati incontri di verifica sull'andamento del servizio; gestione e controllo del personale (programmazione settimanale dell'attività degli operatori, sostituzioni, emergenze) garantendo la flessibilità operativa sulla base delle esigenze di servizio riscontrate; raccolta dati per eventuale reportistica; monitoraggio costante dei servizi erogati, finalizzato anche alla rilevazione delle criticità e dei bisogni degli utenti e attivazione di interventi per la loro risoluzione. Il nominativo del Coordinatore, unitamente alla copia del relativo titolo professionale, dovrà essere comunicato alla Direzione Servizi Sociali del Comune capofila prima dell'attivazione del servizio. Il nominativo del/dei Coordinatore/i, unitamente alla copia del relativo titolo professionale, dovrà essere comunicato alla Direzione Servizi Sociali del Comune capofila prima dell'attivazione del servizio;
- Coordinatore tecnico delle figure professionali degli educatori professionali e dei custodi sociali con funzioni di organizzazione, gestione e controllo del personale incaricato (programmazione settimanale dell'attività degli operatori, gestione delle sostituzioni e delle emergenze).

Le due figure agiranno in modo coordinato e sinergico, garantendo il presidio complessivo dell'intero Lotto.

L'importo totale presunto del servizio è così fissato:

Profilo	Costo orario	Monte ore totale	Monte ore settimanale /a risorsa	Importo annuo (Iva esclusa)
1 coordinatore del servizio	€ 24,00	1.728	36	€ 41.472,00
1 coordinatore per educatori e custodi sociali	€ 24,00	144	3	€ 3.456,00
<b>Importo totale presunto dell'azione trasversale 2.6</b>				<b>€ 44.928,00</b>

## 2.7 Titoli e requisiti professionali del personale incaricato

Assistente sociale: Laurea in Servizio Sociale o Diploma Universitario di Assistente Sociale conseguito secondo il precedente ordinamento ed iscrizione a relativo Albo professionale. Esperienza almeno annuale nell'ambito del servizio sociale di base.

Educatore professionale: Laurea in pedagogia, psicologia o scienze dell'educazione o della formazione. Esperienza almeno annuale nell'ambito del servizio socio-educativo.

Mediatore Culturale: Diploma di scuola media superiore o titolo equipollente; formazione specifica sulla mediazione culturale con conseguimento del titolo ed esperienza in qualità di mediatore culturale nei servizi



sociosanitari almeno annuale. In alternativa al possesso dell'attestazione di superamento del corso di mediatore culturale, la dimostrazione di esperienza professionale nel profilo richiesto di almeno 5 anni. Regolarità del soggiorno; ottima conoscenza della lingua italiana; ottima conoscenza della lingua madre; buona conoscenza dei servizi e della realtà territoriale.

Operatore Mercato del Lavoro: Laurea in materie sociali, psicologiche ed umanistiche ricomprese nelle seguenti classi: L20 (Scienze della Comunicazione) , L24 ( Scienze e Tecniche psicologiche), L36 ( Scienze Politiche e Relazioni Internazionali), L40 (Sociologia), L05 (Filosofia) , L37 (Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace), o di Laurea Magistrale nelle medesime materie, o titoli equipollenti tra ordinamenti. Esperienza documentata, almeno annuale, nell'ambito dell'orientamento ai servizi per il lavoro e al mercato del lavoro e nell'ambito di percorsi di orientamento e accompagnamento finalizzati all' inclusione socio-lavorativa.

Operatore Socio-sanitario: Diploma professionale di operatore socio-sanitario conseguito in base ai corsi organizzati e/o autorizzati dalla Regione Veneto ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001 n. 20 e successive modificazioni e integrazione o in possesso di titoli equipollenti come determinati con D.G.R. n.2230/2002 e n. 39732002 (categoria C2 del CCNL delle Cooperative). Esperienza almeno annuale nel ruolo. Previa autorizzazione del committente potrà essere impegnato anche personale con qualifica di Operatore/operatrice socio assistenziale e/o addetto/a all'assistenza di base (categoria B – livello B1 del CCNL delle Cooperative) con comprovata esperienza almeno biennale nell'ambito dell'assistenza socio assistenziale domiciliare.

Coordinatore del Servizio - Lotto 1: Laurea in Servizio Sociale o Diploma Universitario di Assistente Sociale conseguito secondo il precedente ordinamento ed iscrizione a relativo Albo professionale. Comprovata esperienza, almeno triennale, in ruoli di coordinamento e gestione di progetti in ambito sociale.

Coordinatore di educatori Professionali/ Custodi sociali: Laurea in pedagogia, psicologia o scienze dell'educazione o della formazione e comprovata esperienza, almeno triennale, in ruoli di coordinamento e gestione di progetti in ambito socio-educativo.

Amministrativo di back-office: Diploma di scuola media superiore o titolo equipollente e comprovata esperienza, almeno annuale, in ruolo analogo.

Custode Sociale: Diploma di scuola media inferiore; conoscenza del territorio; attitudine al ruolo da dimostrarsi attraverso il possesso di: empatia, maturità, competenze organizzative e gestionali, buona capacità di analisi, capacità relazionali. È prevista formazione specifica per tutte le persone interessate al ruolo, a seguito della quale avverranno le selezioni dei 6 custodi sociali da incaricare nel presente Servizio.

### **2.7.1 Caratteristiche di tutto il personale incaricato:**

I nominativi di tutte le figure professionali richieste, unitamente alla copia del curriculum professionale, dovrà essere comunicato in fase di presentazione dell'offerta in sede di gara. La risorsa di cui si allega il CV dovrà essere quella effettivamente impiegata nella realizzazione del progetto. In caso di sostituzioni in itinere, dovrà essere impiegato/a un/una professionista con competenze, esperienza pregressa e professionalità equivalenti.

Per tutti i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della normativa vigente.

Tutte le risorse incaricate dovranno possedere:

- Buona conoscenza dei pacchetti office, libre office e simili, conoscenza scolastica della lingua inglese, capacità di gestione di dati statistici con elaborazioni grafiche, ottima conoscenza della lingua italiana per coloro che non hanno cittadinanza italiana;
- Possesso della patente B e/o patenti equipollenti ai sensi del D.M. 08/05/94 ed essere auto-muniti;
- Buone capacità di comunicazione e di lavorare in équipe;





- Riservatezza sui dati connessi all'attività espletata o su qualsiasi notizia, documento, informazione concernente direttamente o indirettamente l'organizzazione e le attività dell'Amministrazione di cui si venga in possesso. Tali dati dovranno essere trattati in modo assolutamente riservato e non saranno in alcun modo resi disponibili a terzi neanche parzialmente;
- Inquadramento contrattuale secondo i corrispondenti livelli del contratto di appartenenza;
- Certificazione del possesso dell'idoneità sanitaria personale.

## 2.8 Rimborso chilometrico

E' previsto un rimborso chilometrico per gli spostamenti necessari previsti dal progetto (visite agli utenti, partecipazioni a riunioni in sede ULSS o presso i Comuni, collaborazioni con Sportelli Lavoro, collaborazione e accesso agli sportelli territoriali etc...).

La spesa relativa al trasporto per gli spostamenti per motivi di servizio verrà rimborsata, subordinatamente alla presentazione di idonea documentazione probatoria di effettuazione della stessa, fino alla concorrenza di euro 0,41 per chilometro percorso. Inoltre è previsto il rimborso di titoli di viaggio per gli spostamenti necessari nell'ambito del Progetto e la copertura delle spese per l'eventuale parcheggio. La spesa massima prevista dal presente punto è di € 10.000,00 annui.

L'importo totale presunto del servizio è così fissato:

Tipologia Fondo	Rimborso/Km	Importo massimo annuo (Iva esclusa)
Rimborso chilometrico	€ 0,41	€ 12.000,00

## 2.9 Fondo per spese varie

Sono ricomprese nelle spese varie il materiale di cartoleria a disposizione del personale per la realizzazione degli interventi, i costi per dotazione strumentale e informatica, coperture assicurative per l'utilizzo del mezzo proprio per motivi di servizio nei casi previsti. La spesa massima prevista dal presente punto è di € 4.000,00 annui.

L'importo totale presunto del servizio è così fissato:

Tipologia Fondo	Importo massimo annuo (Iva esclusa)
Spese varie	€ 4.000,00

## 2.10 Formazione Operatori

Tutto il personale deve ricevere adeguata preparazione prima dell'inizio dell'attività lavorativa ed essere periodicamente aggiornato. La formazione verrà realizzato secondo il piano formativo che verrà concordato, riguardo alle tematiche e alle modalità organizzative, con il Comune capofila dell'Ambito. Su richiesta del Comune capofila dell'Ambito e previo accordo, ai corsi di formazione e aggiornamento dell'impresa aggiudicataria potrà partecipare gratuitamente anche personale dell'Ambito. L'articolazione organizzativa di tali attività dovrà essere predisposta in modo da non recare pregiudizio nell'erogazione del servizio.

E' previsto un fondo specificatamente destinato alla formazione di tutti gli operatori per un ammontare di € 8.000,00. L'importo totale presunto del servizio è così fissato:

Tipologia Fondo	Importo massimo annuo (Iva esclusa)
Formazione operatori	€ 8.000,00





### 2.11 Strumentazione informatica “mobile”

È prevista una dotazione informatica per le figure degli educatori professionali che consiste nell’acquisto di n. 6 PC/Tablet per la corretta erogazione delle attività di educativa domiciliare. L’importo totale presunto del servizio è così fissato:

Tipologia strumentazione	Costo unitario	Importo totale (Iva esclusa)
Acquisto n. 6 PC/Tablet	€ 300,00	<b>€ 1.800,00</b>

### 2.12 Mezzo di trasporto

È previsto il noleggio di n. 1 auto per 12 mesi al fine di garantire efficacemente gli accompagnamenti dell’utenza e gli spostamenti sul territorio del personale incaricato. L’importo totale presunto del servizio è così fissato:

Tipologia strumentazione	Costo unitario mensile	Numero auto	Numero mesi	Importo totale (Iva esclusa)
Noleggio auto leasing	€ 400,00	1	12	<b>€ 4.800,00</b>

### 2.13 Ubicazione del servizio

Le attività dovranno realizzarsi sul territorio dell’ATS VEN\_21, Distretto 3 – ULSS 9 Scaligera, che comprende i seguenti Comuni: Comune di Legnago – Capofila, Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola Rizza, Minerbe, Nogara, Oppeano, Palù, Ronco all’Adige, Roverchiara, Salizzole, Sanguine o, San Pietro di Morubio, Sorgà, Terrazzo, Villa Bartolomea, Zevio.

Il servizio - a seconda della tipologia di interventi e prestazioni erogate - dovrà essere svolto presso:

- Il domicilio della popolazione interessata dal progetto, nei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale Sociale VEN\_21 succitati;
- I Servizi Sociali Territoriali dei 25 Comuni dell’Ambito e dell’Azienda Ulss 9 Scaligera – Distretto 3;

Eventuali altre sedi e strutture sovra-comunali che saranno indicate in itinere dal Soggetto Attuatore.

L’importo totale presunto del Lotto 1 è così fissato:

### 2.14 Valore economico del Lotto 1 e revisione prezzi:

L’importo complessivo del Lotto 1, per la prima annualità, è pari ad **€ € 792.340,23 + Iva laddove dovuta**, nel quale si intendono ricompresi tutti i costi necessari alla corretta esecuzione del servizio da parte del fornitore: realizzazione delle attività e delle azioni trasversali, coordinamento, segreteria organizzativa, gestione degli aspetti logistici, predisposizione reportistica varia, spese accessorie, costi di trasferta e ogni altro onere necessario al corretto svolgimento del servizio, avvalendosi di personale competente come meglio descritto e specificato ai punti precedenti.

I costi del Lotto 1 sono così riepilogabili:

LOTTO 1 - Risorse umane					
Figura professionale	n. risorse	n. ore settimanali a	Monte ore totali	Costo unitario (IVA	Costo totale (IVA ESCLUSA)



		risorsa per 48 settimane		ESCLUSA)	
Assistente sociale	7	36	12.096	€ 22,50	€ 272.160,00
Educatore professionale	6	38	10.944	€ 22,50	€ 246.240,00
Operatore socio-sanitario	1	20	960	€ 22,50	€ 21.600,00
Operatore mercato del lavoro	2	24	2.304	€ 22,50	€ 51.840,00
Amministrativo	1	36	1.728	€ 22,50	€ 38.880,00
Coordinatore lotto	1	36	1.728	€ 24,00	€ 41.472,00
Coordinatore educatori e custodi sociali	1	3	144	€ 24,00	€ 3.456,00
Custode sociale	4	8	1.536	€ 19,00	€ 29.184,00
Mediatore culturale	Pacchetto da 120 ore /anno		120	€ 24,00	€ 2.880,00
Mediatore familiare	Pacchetto da 120 ore/anno		120	€ 24,00	€ 2.880,00
Totale risorse umane- Lotto 1					€ 710.592,00

<b>LOTTO 1 – Servizi e beni strumentali</b>			
<b>Servizio</b>	<b>Descrizione servizio</b>	<b>Costo unitario (IVA ESCLUSA)</b>	<b>Costo totale (IVA ESCLUSA)</b>
Tirocini – costi attivazione	€ 150,00 a tirocinio per 8 tirocini	€ 150,00	€ 1.200,00
Tirocini – indennità di partecipazione	€ 500,00 per 6 mesi di tirocinio per 8 beneficiari (Costi a cui non si applica l'Iva)	€ 3.000,00	€ 24.000,00
Adeguamento sistemi informativi	Adeguamento ai fini della gestione degli interventi progettuali del presente lotto	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Attivazione PUC	Fondo per oneri di attivazione	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Rimborso Chilometrico	Rimborso previsto di € 0,41 a Km	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Fondo Spese Varie		€ 4.000,00	€ 4.000,00
Fondo per la formazione degli operatori		€ 8.000,00	€ 8.000,00
Corso di formazione per Custodi Sociali		€ 948,23	€ 948,23
Strumentazione Informatica	Acquisto n. 6 PC/Tablet al costo unitario di € 300,00	€ 300,00	€ 1.800,00



Noleggio Auto	1 auto per 12 mesi ad € 400,00/mese	€ 400,00	€ 4.800,00
Totale Servizi Lotto 1			€ 81.748,23
IMPORTO TOTALE LOTTO 1 IVA ESCLUSA			€ 792.340,23
IMPORTO IVA 5% (RISORSE UMANE)			€ 35.529,60
IMPORTO IVA 22% (BENI STRUMENTALI)			€ 12.704,61
IMPORTO TOTALE LOTTO 1 IVA INCLUSA			€ 840.574,44

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo di ogni opzione, è pari ad **€ 4.357.871,27 + Iva laddove dovuta** al netto di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, fatte salve eventuali rimodulazioni connesse all'assegnazione di ulteriori finanziamenti e/o differimento/proroga delle tempistiche del progetto su disposizioni ministeriali, come sotto precisato:

Composizione del valore massimo dell'appalto (IVA ESCLUSA, SE DOVUTA)	Importo
Valore LOTTO 1	€ 792.340,23
Valore LOTTO 1 per la durata triennale dell'appalto	€ 2.377.020,69
Valore LOTTO 1 per eventuale rinnovo di 24 mesi	€ 1.584.680,46
Valore LOTTO 1 per l'eventuale proroga tecnica	€ 396.170,12

In applicazione dell'art. 29 D.L. 27/01/2022, n. 4, è prevista la **clausola di revisione prezzi**. Per il primo anno del contratto, i prezzi sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi con le seguenti modalità. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, su richiesta scritta e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria da eseguirsi a cura della Stazione Appaltante. In mancanza di tale richiesta, che dovrà pervenire, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le variazioni di prezzo richieste, la Stazione Appaltante non riconoscerà alcuna revisione del prezzo. Non si applica l'art. 1664 del codice civile. Nell'ambito dell'istruttoria per l'eventuale revisione prezzi, si farà riferimento alla variazione media percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI, senza tabacchi) quale limite massimo possibile per l'entità della revisione prezzi eventualmente riconoscibile. Si precisa in particolare che non si prenderanno in considerazione eventuali variazioni del CCNL con i relativi aumenti retributivi, qualora determinassero variazioni superiori all'indice ISTAT-FOI. La variazione dell'indice FOI utilizzata è quella media annua riferita all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione. Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità

### Art. 3 – LOTTO 2

Il Pronto Intervento sociale costituisce un LEPS individuato come prioritario dall'art. 1, comma 170 della L. n. 234 del 2021 (Legge di bilancio 2022) da garantirsi in ogni ATS.

Nel richiamare la sezione 3.7.1. "Scheda LEPS Pronto Intervento sociale" del Piano nazionale degli interventi e servizi sociali, "il Pronto Intervento sociale si attiva in caso di emergenze ed urgenze sociali, circostanze della vita



quotidiana dei cittadini che insorgono repentinamente e improvvisamente, producono bisogni non differibili, in forma acuta e grave, che la persona deve affrontare e a cui è necessario dare una risposta immediata e tempestiva in modo qualificato, con un servizio specificamente dedicato”.

Il Pronto Intervento sociale assume il ruolo di “sentinella” attraverso una presa in carico emergenziale propedeutica ad una più strutturale, rapportandosi con gli altri servizi sociali ai fini della presa in carico.

Il Servizio di Pronto Intervento Sociale (PIS da qui in avanti) è un servizio già previsto dalla L. 328/2000, che lo riconosce come livello essenziale di assistenza da garantire nei confronti di soggetti che versino in situazioni di emergenza ed urgenza sociale. Tale servizio garantirà il LEPS (Livello Essenziale della Prestazione) come previsto dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021 2023.

Il PIS persegue la finalità di dare una risposta operativa all'esigenza di razionalizzare e velocizzare gli interventi legati a situazioni di particolare gravità e urgenza che si verifichino anche fuori dall'orario di servizio degli uffici preposti e richiedono una risposta immediata di situazioni di particolare gravità ed emergenza.

Include i seguenti interventi:

- 1 Costituzione equipe multi professionale** composta dalle seguenti figure: coordinatore del servizio, assistente sociale, operatori sociali, mediatori culturali. L'equipe deve assicurare la presenza e la reperibilità di professionisti dedicati all'ascolto, alla lettura del bisogno, alla prima analisi della situazione, alla realizzazione di interventi indifferibili ed urgenti, alla documentazione dell'iter e delle azioni poste in essere, nonché alla successiva segnalazione ai servizi competenti. Il personale che compone l'equipe, ricevuta la segnalazione e valutata la situazione, deve attuare le possibili misure di primo intervento.
- 2 Servizio di reperibilità 24h/24.** Le figure professionali che compongono l'Equipe devono assicurare una reperibilità ordinaria durante le ore di servizio configurate nelle seguenti fasce orarie:
  - Lunedì: 8.00 – 20:00
  - Martedì: 8.00 – 20:00
  - Mercoledì: 8.00 – 20:00
  - Giovedì: 8.00 – 20:00
  - Venerdì: 8.00 – 20:00
  - Sabato: 8.00 – 16.00

E devono garantire una reperibilità telefonica nei restanti orari, compresa la domenica, al fine di assicurare una centrale operativa 24h/24 dedicata alle segnalazioni di emergenza.

- 3 Servizio di Pronto Intervento.** Il servizio consiste nel provvedere a spese legate al primo intervento e precisamente: posti in albergo, costi per spostamenti con mezzi pubblici o taxi, acquisto alimenti o buoni pasto, costi del noleggio di un'auto per eventuali spostamenti nelle sedi di pronta accoglienza individuate.
- 4 Servizio di accoglienza a seguito di pronto intervento.** L'Equipe deve avere a disposizione sedi adeguate – messe a disposizione dalla ditta aggiudicatrice – per incontrare le persone/i nuclei familiari segnalati favorendo un eventuale appoggio abitativo in emergenza in strutture ricettive del territorio, garantendo alcuni posti di pronta accoglienza temporanea per adulti, donne vittime di violenza anziani e minori (con copertura economica a carico del servizio per le prime fasi dell'accoglienza: 15 giorni adulti, 30 giorni per donne vittime di violenza e 5 giorni il minore).

Rientrata la fase dell'emergenza e prima del termine della prima accoglienza, se la situazione necessita di proseguire la presa in carico, l'operatore coinvolgerà i servizi territoriali del comune di residenza. Nel caso in cui il comune competente per territorio non ritenga utile l'attivazione di altre misure di sostegno, l'Equipe del PIS invierà opportuna relazione di dimissione con evidenza delle criticità, delle risorse e dei bisogni.



Se la persona è priva di residenza ma è regolare sul territorio nazionale (ad esempio nell'ipotesi in cui sia stato cancellato dall'anagrafe di un qualsiasi comune italiano) devono essere attivate procedure di individuazione del comune competente. Nel caso la persona fosse irregolare o priva di permesso di soggiorno o non inserita in programmi di protezione, non potrà essere accolta.

L'importo totale presunto del servizio è così fissato:

1. Costituzione equipe multidisciplinare				
Profilo Operatori	Costo orario	Monte ore totale	Monte ore settimanale /a risorsa	Importo annuo (Iva esclusa)
1 Coordinatore	€ 24,00	960	20	€ 23.040,00
1 Assistente sociale	€ 22,50	1.440	30	€ 32.400,00
2 Operatori sociali	€ 22,50	1.728	18 +18	€ 38.880,00
Mediatori culturali	€ 24,00	Pacchetto di 100 ore		€ 2.400,00
Totale				€ 96.720,00

<b>2. Servizio di reperibilità</b>				
<b>Ore/settimana</b>	<b>n. settimane</b>	<b>Costo/ora</b>	<b>Totale ore</b>	<b>Importo totale (Iva esclusa)</b>
110	52	€ 3,00	5.720	<b>€ 17.160</b>

3. Servizio di pronto intervento				
Tipologia strumentazione	Costo unitario mensile	Numero auto	Numero mesi	Importo totale (Iva esclusa)
Noleggio auto leasing	€ 400,00	1	12	€ 4.800,00
Fondo per acquisto beni/servizi di prima necessità	Media mensile di € 400,00			€ 4.800,00
Fondo per acquisto attrezzature/copertura costi telefonia, sede, etc....	Media mensile di € 150,00			€ 1.800,00
Totale				€ 11.400,00

<b>4. Servizio di accoglienza a seguito di pronto intervento</b>				
<b>4.1 Disponibilità di pronta accoglienza</b>	<b>n. giorni</b>	<b>Costo/disponibilità</b>	<b>Numero posti</b>	<b>Importo annuo (Iva esclusa)</b>
Disponibilità vuoto/pieno di n. 2 posti di pronta accoglienza per	365	€ 10,00	2	<b>€ 7.300,00</b>



adulti				
Disponibilità vuoto/pieno di n. 1 posto di pronta accoglienza per minori	365	€ 10,00	1	€ 3.650,00
<b>4.2 Intervento di pronta accoglienza</b>	<b>n. giorni</b>	<b>Retta appartamento al giorno</b>	<b>Numero posti</b>	<b>Importo annuo (Iva esclusa)</b>
Pronta accoglienza adulti	15	€ 100,00	3	€ 4.500,00
Pronta accoglienza minori	5	€ 130,00	3	€ 1.950,00
Pronta accoglienza donne vittime di violenza	30	€ 100,00	1	€ 3.000,00
<b>Totale</b>				<b>€ 20.400,00</b>

### 3.1 Titoli e requisiti professionali del personale incaricato

Coordinatore del Servizio - Lotto 2: Laurea in Servizio Sociale o Diploma Universitario di Assistente Sociale conseguito secondo il precedente ordinamento ed iscrizione a relativo Albo professionale. Comprovata esperienza, almeno triennale, in ruoli di coordinamento e gestione di progetti in ambito sociale. Si occuperà di coordinare l'Equipe e l'intero Lotto, definendo orari di lavoro e reperibilità. E' operatore che assicura la reperibilità. Compete al coordinatore – rapportandosi con la propria equipe - l'attività di monitoraggio quali-quantitativo e di valutazione in itinere al fine di implementare e rafforzare la qualità del servizio.

Assistente sociale: Laurea in Servizio Sociale o Diploma Universitario di Assistente Sociale conseguito secondo il precedente ordinamento ed iscrizione a relativo Albo professionale. Esperienza almeno annuale nell'ambito del servizio sociale di base. Dedicherà 18 ore settimanali al Pronto Intervento sociale con funzioni di front-office per analisi e gestione situazioni emergenziali e 18 ore nel ruolo di case manager sui progetti personalizzati. E' operatore che assicura la reperibilità.

Operatore sociale: Laurea in pedagogia, psicologia o scienze dell'educazione o della formazione. Esperienza almeno annuale nell'ambito del servizio socio-educativo. Diploma professionale di operatore socio-sanitario conseguito in base ai corsi organizzati e/o autorizzati dalla Regione Veneto ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001 n. 20 e successive modificazioni e integrazione o in possesso di titoli equipollenti come determinati con D.G.R. n.2230/2002 e n. 39732002 (categoria C2 del CCNL delle Cooperative). Esperienza almeno annuale nel ruolo. Previa autorizzazione del committente potrà essere impegnato anche personale con qualifica di Operatore/operatrice socio assistenziale e/o addetto/a all'assistenza di base (categoria B – livello B1 del CCNL delle Cooperative) con comprovata esperienza almeno biennale nell'ambito dell'assistenza socio assistenziale domiciliare. Si occuperà del Pronto Intervento sociale con funzioni di front-office per analisi e gestione situazioni emergenziali. E' operatore che assicura la reperibilità

Mediatore Culturale: Diploma di scuola media superiore o titolo equipollente; formazione specifica sulla mediazione culturale con conseguimento del titolo ed esperienza in qualità di mediatore culturale nei servizi sociosanitari almeno annuale. In alternativa al possesso dell'attestazione di superamento del corso di mediatore culturale, la dimostrazione di esperienza professionale nel profilo richiesto di almeno 5 anni. Regolarità del soggiorno; ottima conoscenza della lingua italiana; ottima conoscenza della lingua madre; buona conoscenza dei servizi e della realtà territoriale. Affianca gli operatori secondo necessità.

### 3.2 Caratteristiche di tutto il personale incaricato



I nominativi di tutte le figure professionali richieste, unitamente alla copia del curriculum professionale, dovrà essere comunicato in fase di presentazione dell'offerta in sede di gara. La risorsa di cui si allega il CV dovrà essere quella effettivamente impiegata nella realizzazione del progetto. In caso di sostituzioni in itinere, dovrà essere impiegato/a un/una professionista con competenze, esperienza pregressa e professionalità equivalenti.

Per tutti i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della normativa vigente.

Tutte le risorse incaricate dovranno possedere:

- Buona conoscenza dei pacchetti office, libre office e simili, conoscenza scolastica della lingua inglese, capacità di gestione di dati statistici con elaborazioni grafiche, ottima conoscenza della lingua italiana per coloro che non hanno cittadinanza italiana;
- Possesso della patente B e/o patenti equipollenti ai sensi del D.M. 08/05/94 ed essere auto-muniti;
- Buone capacità di comunicazione e di lavorare in équipe;
- Riservatezza sui dati connessi all'attività espletata o su qualsiasi notizia, documento, informazione concernente direttamente o indirettamente l'organizzazione e le attività dell'Amministrazione di cui si venga in possesso. Tali dati dovranno essere trattati in modo assolutamente riservato e non saranno in alcun modo resi disponibili a terzi neanche parzialmente;
- Inquadramento contrattuale secondo i corrispondenti livelli del contratto di appartenenza;
- Certificazione del possesso dell'idoneità sanitaria personale.

### 3.3 Ubicazione del servizio

Le attività dovranno realizzarsi sul territorio dell'ATS VEN\_21, Distretto 3 – ULSS 9 Scaligera, che comprende i seguenti Comuni: Comune di Legnago – Capofila, Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola Rizza, Minerbe, Nogara, Oppeano, Palù, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, Sanguine o, San Pietro di Morubio, Sorgà, Terrazzo, Villa Bartolomea, Zevio.

Il servizio - a seconda della tipologia di interventi e prestazioni erogate - dovrà essere svolto presso:

- I locali messi a disposizione dalla ditta incaricata, adeguatamente attrezzati, che dovranno trovarsi in posizione comoda e strategica rispetto ai 25 comuni dell'Ambito sopra elencati;
- Le strutture di accoglienza preposte all'ottimale esecuzione dell'azione 4 "Servizio di accoglienza a seguito di pronto intervento", che dovranno essere individuate e rese disponibili dalla ditta aggiudicatrice;
- Eventuali altre sedi e strutture sovra-comunali che saranno indicate in itinere dal Soggetto Attuatore.

### 3.4 Valore economico del Lotto 2 e revisione prezzi:

L'importo complessivo del Lotto 2, per la prima annualità, è pari ad **€ 145.680,00 + Iva laddove dovuta**, nel quale si intendono ricompresi tutti i costi necessari alla corretta esecuzione del servizio da parte del fornitore: realizzazione delle attività e delle azioni trasversali, coordinamento, segreteria organizzativa, gestione degli aspetti logistici, predisposizione reportistica varia, spese accessorie, costi di trasferta e ogni altro onere necessario al corretto svolgimento del servizio, avvalendosi di personale competente come meglio descritto e specificato ai punti precedenti.

I costi del Lotto 2 sono così riepilogabili:



LOTTO 2 - Risorse umane					
Figura professionale	n. risorse	n. ore settimanali a risorsa per 48 settimane	Monte ore totali	Costo unitario (IVA ESCLUSA)	Costo totale (IVA ESCLUSA)
Assistente sociale	1	30		€ 22,50	€ 32.400,00
Operatore sociale	2	18		€ 22,50	€ 38.880,00
Coordinatore lotto 2	1	20		€ 24,00	€ 23.040,00
Mediatore culturale	Pacchetto da 100 ore/anno		100	€ 24,00	€ 2.400,00
Totale risorse umane- Lotto 2					€ 96.720,00

LOTTO 2 – Servizi e beni strumentali			
Servizio	Descrizione servizio	Costo unitario (IVA ESCLUSA)	Costo totale (IVA ESCLUSA)
Reperibilità	24h/24 per totali ore 5.720/anno	€ 3,00/ora	€ 17.160,00
Pronto Intervento Sociale	1 auto per 12 mesi ad euro 400,00/mese	€ 400,00	4.800,00
Pronto Intervento Sociale	Fondo per acquisto beni/servizi di prima necessità. Media euro 400/mese	€ 400,00	€ 4.800,00
Pronto Intervento Sociale	Fondo per acquisto attrezzature/copertura costi telefonia, sede, etc... Media euro 150,00/mese	€ 150,00	€ 1.800,00
Accoglienza a seguito di pronto intervento	Disponibilità vuoto/pieno di n. 2 posti di pronta accoglienza per adulti per 365 gg a euro 10,00 al giorno	€ 10,00	€ 7.300,00
Accoglienza a seguito di pronto intervento	Disponibilità vuoto/pieno di n. 1 posto di pronta accoglienza per minori per 365 gg a euro 15 ,00 al giorno	€ 10,00	€ 3.650,00
Accoglienza a seguito di pronto intervento	Pronta accoglienza adulti. 3 posti a euro 100,00 al giorno per 15 giorni	€ 100,00	€ 4.500,00
Accoglienza a seguito di pronto intervento	Pronta accoglienza minori. 3 posti a euro 130,00 al giorno per 5 giorni	€ 130,00	€ 1.950,00
Accoglienza a seguito di pronto intervento	Pronta accoglienza donne vittime di violenza. 1 posto a euro 100,00 al giorno per 30 giorni	€ 100,00	€ 3.000,00
Totale Servizi e Beni Strumentali Lotto 2			€ 48.960,00
IMPORTO TOTALE LOTTO 2 IVA ESCLUSA			€ 145.680,00





IMPORTO IVA 5% (RISORSE UMANE)	€ 4.836,00
IMPORTO IVA 22% (BENI STRUMENTALI)	€ 10.771,20
IMPORTO TOTALE LOTTO 2 IVA INCLUSA	€ 161.287.20

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo di ogni opzione, è pari ad **€ 801.240,00 + Iva laddove dovuta** al netto di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, fatte salve eventuali rimodulazioni connesse all'assegnazione di ulteriori finanziamenti e/o differimento/proroga delle tempistiche del progetto su disposizioni ministeriali, come sotto precisato:

Composizione del valore massimo dell'appalto (IVA ESCLUSA, SE DOVUTA)	Importo
Valore LOTTO 2	€ 145.680,00
Valore LOTTO 2 per la durata triennale dell'appalto	€ 437.040,00
Valore LOTTO 2 per eventuale rinnovo di 24 mesi	€ 291.360,00
Valore LOTTO 2 per l'eventuale proroga tecnica	€ 72.840,00

In applicazione dell'art. 29 D.L. 27/01/2022, n. 4, è prevista la **clausola di revisione prezzi**. Per il primo anno del contratto, i prezzi sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi con le seguenti modalità. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, su richiesta scritta e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria da eseguirsi a cura della Stazione Appaltante. In mancanza di tale richiesta, che dovrà pervenire, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le variazioni di prezzo richieste, la Stazione Appaltante non riconoscerà alcuna revisione del prezzo. Non si applica l'art. 1664 del codice civile. Nell'ambito dell'istruttoria per l'eventuale revisione prezzi, si farà riferimento alla variazione media percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI, senza tabacchi) quale limite massimo possibile per l'entità della revisione prezzi eventualmente riconoscibile. Si precisa in particolare che non si prenderanno in considerazione eventuali variazioni del CCNL con i relativi aumenti retributivi, qualora determinassero variazioni superiori all'indice ISTAT-FOI. La variazione dell'indice FOI utilizzata è quella media annua riferita all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione. Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

#### **Art. 4 - DURATA DELL'APPALTO ED ESTENSIONE CONTRATTUALE**

La durata del presente appalto è stabilita come segue:

- **LOTTO N. 1** – DAL 01.11.2023 o a decorrere dalla data di consegna del servizio e fino al 31.12.2026
- **LOTTO N. 2** – DAL 01.01.2024 o a decorrere dalla data di consegna del servizio e fino al 31.12.2026

Si precisa e resta inteso che la predetta durata complessiva dell'appalto è vincolata alla disponibilità delle risorse finanziarie stanziata dal competente Ministero per ciascuna "annualità" della Quota Servizi Fondo Povertà; sono quindi possibili eventuali interruzioni nella continuità del servizio.



Esauriti i fondi disponibili, che presumibilmente coprono il periodo di 14 mesi, la prosecuzione dell'appalto sarà subordinata al riconoscimento al Comune capofila del finanziamento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le scadenze e modalità dallo stesso disciplinate.

Nel caso di mancata erogazione dei finanziamenti relativi alle annualità successive ai primi 14 mesi, il Comune capofila si riserva il diritto di risolvere anticipatamente il contratto senza che l'appaltatore possa vantare alcuna pretesa al riguardo, ovvero di sospendere l'esecuzione per un periodo massimo di otto mesi, in attesa delle determinazioni ministeriali, fatte salve diverse intese tra le parti in ordine alla prosecuzione, alle medesime condizioni, delle prestazioni contrattuali.

Qualora i finanziamenti delle annualità successive alla prima siano di importo maggiore, i costi unitari stabiliti in sede di aggiudicazione potranno essere utilizzati per ampliare alcuni dei servizi oggetto di appalto nei limiti del quinto d'obbligo.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del D.L. n. 76/2020, convertito nella legge n.120/2020 così come successivamente modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con legge n. 108/2021, il Committente si riserva di dar luogo all'esecuzione anticipata della prestazione nelle more dei controlli in ordine al possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura in capo al Fornitore. Nel caso di esito negativo dei suddetti controlli si procederà alla declaratoria di decadenza dell'aggiudicazione, all'incameramento della garanzia provvisoria ed agli ulteriori adempimenti nei confronti del Fornitore medesimo previsti dalla vigente normativa, ivi inclusa la segnalazione del fatto alle competenti Autorità.

Ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 il Committente si riserva altresì di dar luogo all'esecuzione anticipata della prestazione nelle more della stipula del contratto.

Il Committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, ai medesimi prezzi, patti e condizioni, subordinato ai finanziamenti statali, fino ad una durata massima pari a 24 mesi. L'esercizio di tale facoltà è comunicato al Fornitore tramite PEC almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto originario. È escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

Il Committente si riserva inoltre la facoltà di avvalersi di un'opzione di proroga tecnica per un periodo di mesi sei, ai sensi dell'art. 106, co. 11, del D. Lgs. n. 50/2016.

In considerazione della complessità e della delicatezza del servizio oggetto del presente Capitolato ed al fine di assicurare la necessaria continuità e correttezza nell'espletamento del Servizi Sociali servizio:

- nel periodo di transizione che va dall'aggiudicazione dell'appalto alla data di avvio del servizio come sopra indicata al comma 1, il Fornitore è tenuto a compiere ogni operazione necessaria ed utile, compresa l'effettuazione di appositi incontri con l'appaltatore uscente, in modo da garantire il corretto e compiuto passaggio di consegne, senza alcun onere aggiuntivo di qualsivoglia natura a carico del Committente;

- nella fase contrattuale che precede la cessazione del contratto di appalto (fase transitoria) il Fornitore uscente dovrà assicurare, oltre a quanto previsto nel presente Capitolato, tutte le attività volte a rendere possibile il subentro del nuovo Fornitore, compiendo ogni operazione necessaria ed utile, inclusa l'effettuazione di appositi incontri con il Fornitore entrante, finalizzata a garantire il corretto e compiuto passaggio di consegne, senza alcun onere aggiuntivo di qualsivoglia natura a carico del Committente. A tal fine, il Fornitore uscente è tenuto a collaborare con il Fornitore entrante e con il Committente al fine di garantire un'efficace ed ordinata migrazione delle attività fornendo, a semplice richiesta, tutta la documentazione tecnica ed amministrativa, unitamente ad ogni dato, notizia e informazione concernenti il servizio, nonché ad effettuare appositi incontri organizzativi con il nuovo Fornitore

## **Art. 5 – QUINTO D'OBBLIGO E VARIANTI**



Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Comune di Legnago può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del contratto medesimo. In tal caso l'appaltatore **non** può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, né avrà diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'appaltatore se non sia stata approvata o disposta dalla stazione appaltante. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali non previamente autorizzate, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a cura e carico dell'appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente, secondo le disposizioni della stazione appaltante.

#### **Art. 6 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

L'appaltatore è tenuto al riserbo assoluto sui risultati e su tutto quanto potrà apprendere dal rapporto di collaborazione con la Stazione appaltante. In particolare, l'appaltatore ha l'obbligo di non divulgare o comunicare in alcun modo e forma, anche successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale, dati, notizie, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi, compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, relativi all'attività svolta dei quali venga in possesso o comunque a conoscenza, anche occasionalmente, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, né di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuto a conoscenza o in possesso in ragione del servizio affidatogli.

L'appaltatore ha altresì l'obbligo di non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati, né di quanto abbia costituito oggetto della prestazione.

Gli obblighi di cui al presente articolo sussiste, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Legnago ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune stesso.

L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla stazione appaltante.

#### **Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGDP), con particolare attenzione a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare, oltre agli eventuali ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere, emesse dalle competenti Autorità.

Ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE/2016/679, l'affidamento comporta in capo all'appaltatore l'assunzione del ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali di cui venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio, effettuato per conto del Comune di Legnago quale titolare del trattamento, previa valutazione da



parte del Comune medesimo di quanto previsto dalla normativa europea in materia (citato Regolamento UE/2016/679).

L'appaltatore sarà quindi individuato quale responsabile del trattamento secondo le previsioni ed i compiti indicati nell'apposito schema di accordo, facente parte della documentazione di gara, che sarà allegato come parte integrante del contratto e che l'appaltatore stesso si impegna ad adempiere.

A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali, anche particolari, relativi ai servizi propri dell'affidamento:

Denominazione attività di trattamento	Finalità	Categorie dati	Categorie interessati	Periodo di conservazione previsto
AZIONI PREVISTE NEL PIANO REGIONALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ 2021-2023" - AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN_21 - LEGNAGO	1. Rafforzamento del servizio sociale professionale per la presa in carico; 2. Rafforzamento degli interventi di inclusione; 3. Rafforzamento dei servizi di segretariato sociale/servizi per l'accesso; 4. Adeguamento dei sistemi informativi; 5. Attivazione e realizzazione dei progetti utili alla collettività (PUC) 5. PRONTO INTERVENTO SOCIALE	Dati dell'ATS VEN_21, dei Comuni dell'Ambito, dell'Azienda Ulss 9 Scaligera – Distretto 3, Enti Terzo Settore dell'Ambito e loro collaboratori e dipendenti	Adulti e Minori. Beneficiari degli interventi all'interno dell'Ambito VEN_21 e Operatori Sociali che operano presso i Servizi Territoriali	Conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Qualora il Responsabile del trattamento intenda ricorrere ad un altro responsabile (cosiddetto sub Responsabile), si impegna a chiedere preventivamente un'autorizzazione scritta, specifica e/o generale, al Titolare del trattamento (Comune di Legnago), in conformità all'art. 28 comma 2 del Regolamento UE/2016/679. In tale ipotesi, su tale altro Responsabile ricadono gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 comma 4 del Regolamento UE/2016/679.

#### **Art. 8 - OBBLIGAZIONI GENERALI DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, nei relativi allegati e nell'offerta presentata in sede di gara.

L'appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della stazione appaltante, e senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa della stessa. L'appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento



delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalla stazione appaltante e/o da terzi. In ogni caso l'appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare norme e prescrizioni, anche successivamente emanate, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerare con il corrispettivo contrattuale e l'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della stazione appaltante, assumendosene ogni relativa alea.

L'appaltatore si impegna ad espletare il servizio nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse della stazione appaltante, assumendosi la piena e incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti. La stazione appaltante, da parte sua, si impegna a mettere in grado l'appaltatore di svolgere correttamente il servizio, collaborando per quanto necessario all'espletamento delle relative attività, fermo restando, in ogni caso, che l'appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla stazione appaltante e/o da terzi autorizzati.

Il servizio deve essere svolto dall'appaltatore in modo tale da stabilire un rapporto di fiducia tra i beneficiari, il Comune di Legnago e i Comuni dell'ATS del Distretto 3 - Azienda ULSS 9 Scaligera. Egli lo conforma al dovere costituzionale di rispettare i principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione e lo ispira alla cura dell'interesse pubblico.

È fatto divieto all'appaltatore, al personale addetto al servizio e comunque a terzi di ricevere dai beneficiari qualsiasi somma relativamente alle prestazioni svolte nell'ambito del servizio oggetto del presente Capitolato.

L'appaltatore provvederà, a propria cura e spese, a:

- impiegare tutte le strutture ed il personale necessario per la perfetta esecuzione del contratto;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformità dei servizi alle prescrizioni contrattuali;
- predisporre rendicontazioni mensili delle attività e degli interventi realizzati;
- fornire periodicamente, su richiesta e con le modalità indicate dalla stazione appaltante, i dati necessari per la predisposizione della reportistica prevista dal Ministero;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo tese alla buona e corretta esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite dalla Stazione appaltante;
- comunicare immediatamente alla Stazione appaltante le eventuali variazioni nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto e negli organismi tecnici e amministrativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- comunicare immediatamente alla Stazione appaltante ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dalla contrattazione collettiva di settore di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 81/2015 o dalle disposizioni internazionali;

Per l'espletamento del servizio, l'appaltatore dovrà avvalersi di personale qualificato e professionalmente idoneo in relazione alle specifiche prestazioni contrattuali. In particolare, detto personale dovrà possedere i requisiti professionali stabiliti agli artt. 2.7, 2.7.1, 3.1, 3.2 del presente capitolato. In ogni caso, l'appaltatore



riconosce alla Stazione appaltante la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse umane impiegate, qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del contratto. L'esercizio da parte della Stazione appaltante di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. In tal caso l'appaltatore deve procedere alla sostituzione con immediatezza.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Comune di Legnago (capofila) ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni contrattuali. L'appaltatore riconosce che il Comune capofila risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la ditta stessa ed il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Tutto il personale adibito ai servizi oggetto del presente capitolato lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore, sia nei confronti della Stazione appaltante che nei confronti di terzi, impegnandosi all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei contratti collettivi di lavoro applicabili al personale stesso. La Stazione appaltante è sollevata da ogni controversia e responsabilità, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra l'appaltatore ed il predetto personale.

L'appaltatore assumerà a proprio esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere a persone e/o cose, direttamente o indirettamente causati o subiti dal personale impiegato nel servizio, sollevando espressamente ed interamente la stazione appaltante da qualsivoglia responsabilità anche indiretta.

L'appaltatore si assume completamente tutti gli oneri per imposte e tasse, nessuna esclusa, applicati od applicabili in futuro in relazione all'oggetto dell'affidamento, nonché tutte le previdenze necessarie per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose, come pure le spese di assicurazione e l'eventuale risarcimento di danni esonerando in tal senso la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che dovessero subire terzi.

L'appaltatore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche mediante controlli a vista sulle modalità di espletamento del servizio, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e controlli.

L'appaltatore prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, la stazione appaltante potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati. L'appaltatore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della loro consistenza e della dislocazione delle sedi di esecuzione.

L'appaltatore si impegna a gestire le attività utilizzando il personale individuato nell'offerta presentata in sede di gara. In caso di sostituzione, ancorché temporanea, del personale impiegato, l'appaltatore ne dovrà fornire comunicazione scritta alla Direzione Servizi Sociali del Comune capofila, con contestuale trasmissione del curriculum vitae dell'operatore proposto. Resta inteso, che il nuovo personale impiegato dovrà essere in possesso dei prescritti requisiti professionali e di idoneità.

L'appaltatore riconosce alla stazione appaltante la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse umane impiegate, qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, e tale facoltà non comporterà alcun onere per la stazione appaltante. In tal caso l'appaltatore deve procedere alla sostituzione con urgenza e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla segnalazione, trasmettendo il curriculum vitae del nuovo operatore proposto.

È fatto divieto all'appaltatore, al personale impiegato nel servizio e comunque a terzi di ricevere dai beneficiari degli interventi qualsiasi somma relativamente alle prestazioni svolte nell'ambito del servizio oggetto del presente capitolato. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.



L'appaltatore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della loro consistenza e della dislocazione delle sedi di esecuzione.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

#### **Art. 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia previdenziale, contributiva, assicurativa, fiscale, di igiene e sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del rapporto contrattuale con la Stazione appaltante. Lo stesso appaltatore si assume ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune capofila per danni derivati dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nell'erogazione del servizio.

Nulla è dovuto all'aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo. Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 12/06/1990 n. 146 e successive modifiche.

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, nonché nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in tema di intervento sostitutivo, nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

L'appaltatore deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. L'appaltatore adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Comune capofila ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune stesso.

#### **Art 10 - RESPONSABILE UNICO E REFERENTE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO**

L'appaltatore, prima dell'avvio del servizio, indicherà alla Stazione appaltante il nominativo di un "Responsabile Unico", scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione e dei quali garantisce la reperibilità, per tutto ciò che riguarda l'espletamento del servizio stesso, inclusa la sorveglianza del





regolare svolgimento del servizio secondo quanto contrattualmente previsto e la verifica del piano di organizzazione del lavoro del personale impiegato.

Ogni rapporto intercorrente tra la stazione appaltante e l'appaltatore inerente alla prestazione oggetto del presente contratto viene curato dal Comune di Legnago – Ufficio Servizi Sociali e dal suddetto responsabile. In particolare, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con delegato responsabile, che dovrà essere munito di delega espressa da parte del soggetto aggiudicatario, dovranno intendersi come fatte direttamente a quest'ultimo.

#### **Art. 11– DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E MODALITÀ ORGANIZZATIVE**

Attività ed orari del servizio indicato all'art.1 del presente capitolato saranno concordati con il Dirigente del I Settore del Comune di Legnago, con il RUP o con i funzionari delegati.

Le attività dovranno realizzarsi sul territorio dell'ATS VEN\_21, Distretto 3 – ULSS 9 Scaligera, che comprende i seguenti Comuni: Comune di Legnago – Capofila, Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola Rizza, Minerbe, Nogara, Oppeano, Palù, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, Sanguine o, San Pietro di Morubio, Sorgà, Terrazzo, Villa Bartolomea, Zevio.

Il servizio - a seconda della tipologia di interventi e prestazioni erogate - dovrà essere svolto presso:

- il domicilio della popolazione interessata dal progetto, nei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale Sociale VEN\_21 succitati;
- I locali messi a disposizione dalla ditta incaricata, adeguatamente attrezzati, e che dovranno trovarsi in posizione comoda e strategica rispetto ai 25 comuni dell'ambito sopra elencati;
- le strutture di accoglienza preposte all'ottimale esecuzione dell'azione 4- Lotto 2 "Servizio di accoglienza a seguito di pronto intervento", che dovranno essere individuate e rese disponibili dalla ditta aggiudicatrice;
- eventuali altre sedi e strutture sovra-comunali che saranno indicate in itinere dal Soggetto Attuatore.
- i Servizi Sociali Territoriali dei 25 Comuni dell'Ambito e dell'Azienda Ulss 9 Scaligera – Distretto 3;
- eventuali altre sedi e strutture sovra-comunali che saranno indicate in itinere dal Soggetto Attuatore.

#### **Art. 12 - CORRISPETTIVO**

Il compenso per il servizio è quello fissato in sede di aggiudicazione, a seguito di ribasso sull'elenco prezzi unitari posti a base di gara, di cui alle tabelle Art. 2.14 e 3.4.

Il Comune di Legnago riconoscerà all'appaltatore solo il numero di ore effettivamente prestate nel periodo in relazione ai costi, oltre IVA laddove dovuta, indicati dall'appaltatore nell'offerta presentata in sede di gara.

Il corrispettivo si riferisce ai servizi previsti nel presente capitolato speciale prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'appaltatore dall'esecuzione del presente appalto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competente Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è fissato a proprio rischio dall'appaltatore in sede di gara in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. I prezzi rimarranno, pertanto, fissi ed invariabili per il primo anno del contratto. In applicazione dell'art. 29 D.L. 27/01/2022, n. 4, è prevista la clausola di revisione prezzi a partire dal secondo anno, secondo le modalità dettagliate agli artt. 2.13 e 3.4 del presente capitolato.

Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente ai servizi del presente appalto, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatta con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo esclusi adeguamenti, revisioni o aumenti del





corrispettivo medesimo che non siano espressamente previsti dal presente capitolato. In particolare, il corrispettivo è comprensivo di tutto quanto specificato nel presente capitolato, nel bando di gara, nel Formulario e nel Piano Finanziario che sono parte integrante e sostanziale del presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata. Si specifica, inoltre, che il corrispettivo contempla la remunerazione di tutte le voci di costo che l'appaltatore deve sostenere per il presente appalto, comprese quelle dell'offerta tecnica.

Con il suddetto corrispettivo l'appaltatore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio, per i costi inerenti l'utilizzo dei locali, sia di quelli messi a disposizione dalla stazione appaltante e da terzi, sia quelli dell'appaltatore, per lo svolgimento delle attività.

### **ART. 13 - MODALITÀ' DI PAGAMENTO**

Il pagamento avverrà entro il termine di 30 giorni dal ricevimento, da parte della stazione appaltante, della fattura elettronica, per consentire alla Stazione Appaltante le verifiche e gli accertamenti circa la regolarità delle prestazioni eseguite e la sussistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia e sarà comunque subordinato al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie della Stazione Appaltante, tra le quali la verifica della regolarità contributiva con l'acquisizione del D.U.R.C.

Ferme restando le dovute informazioni previste dalla vigente normativa in materia di fatturazione, si rammenta l'obbligo, pena l'impossibilità di procedere al pagamento con conseguente rifiuto della fattura:

a) dell'emissione di fattura elettronica (art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014), secondo le specifiche tecniche di cui al D.M. n. 55/2013 sull'elaborazione e trasmissione della fattura stessa;

b) dell'indicazione nella fattura elettronica:

- del Codice Univoco Ufficio : S741BI
- del CIG LOTTO 1: \_\_\_\_\_
- del CIG LOTTO 2: \_\_\_\_\_
- del CUP: B94H21000050006
- della "Scissione dei pagamenti " previsto dall'art. 1, co. 629, le era b), della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che ha introdotto il nuovo art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972
- della dicitura "Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali"

### **Art. 14 – GARANZIA DEFINITIVA**

Per la stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva a favore della Stazione appaltante, il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'escussione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della Stazione appaltante che si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e le eventuali ulteriori conseguenze di legge a carico dell'aggiudicatario.

La garanzia definitiva copre l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in



più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Il Committente ha altresì il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La garanzia definitiva è costituita dall'aggiudicatario secondo le prescrizioni dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse venir meno in tutto o in parte per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tali riduzioni il possesso va segnalato e documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia definitiva, in qualunque forma prestata, deve coprire l'intero periodo di validità del contratto e cessa di avere effetto solo dopo che sia stata accertata la completa, totale ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e, comunque, solo con la restituzione della stessa al garante.

#### **Art. 15 – CLAUSOLA SOCIALE DI SALVAGUARDIA PER IL PERSONALE**

A termini dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, anche ai sensi e per gli effetti di cui al vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, il Fornitore accetta di assumere prioritariamente gli stessi addetti che operano alle dipendenze del Fornitore uscente, impiegati nei servizi di cui al presente appalto ed in possesso dei prescritti titoli e requisiti professionali, in numero armonizzabile con la propria organizzazione d'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative di manodopera previste per l'effettuazione del nuovo contratto, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015.

La previsione di cui al comma precedente costituisce "clausola sociale" ispirata alla promozione ed alla valorizzazione di esigenze sociali ed in particolare:

- fattore di salvaguardia e promozione dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali del predetto personale;
- fattore di garanzia del servizio erogato, sussistendo l'interesse pubblico a conservare la professionalità e l'esperienza del personale in servizio in modo da mantenere gli standard qualitativi raggiunti, trattandosi di espletare un servizio delicato anche per le caratteristiche intrinseche dell'utenza.

#### **Art. 16 – INADEMPIMENTI, PENALITÀ E MODALITÀ DI CONTESTAZIONE**

Fermo restando che la stazione appaltante corrisponderà all'appaltatore i corrispettivi pattuiti per i soli servizi regolarmente resi, gli eventuali inadempimenti contrattuali o l'inosservanza delle indicazioni fissate dalla stazione appaltante o nel presente capitolato o, comunque, nel caso in cui il servizio venisse attuato in modo negligente o inefficiente, saranno contestati per iscritto all'appaltatore da parte della stazione appaltante. L'appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla stazione appaltante le proprie puntuali, chiare ed esaurienti deduzioni su quanto contestato, nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano alla stazione appaltante nel termine sopra indicato o non pervengano affatto o ancora, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della



medesima stazione appaltante, a giustificare l'inadempienza, potrà essere applicata all'appaltatore, per ogni singolo inadempimento e a decorrere dal loro inizio, una penale variabile tra lo 0,03% (zerovirgolazerotrepermille) e il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, IVA esclusa, a giudizio della stazione appaltante in ragione della gravità dell'inosservanza, del disservizio provocato e del ripetersi delle manchevolezze, fermo restando comunque l'obbligo per l'appaltatore di rimuovere tempestivamente la causa dell'inadempimento dal momento della contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Nel caso di applicazione delle penali, la stazione appaltante provvede a recuperare il relativo importo in sede di liquidazione delle relative fatture e, quindi, sui corrispettivi maturati dovuti all'appaltatore, oppure avvalersi della garanzia definitiva di cui all'art. 16 che dovrà essere reintegrata ai sensi del medesimo articolo.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti a causa degli inadempimenti di cui al presente articolo.

#### **Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO**

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art.108, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti dall'art. 108 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016.

Oltre ai casi già previsti in altri articoli del presente Capitolato, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, a tutto danno e rischio dell'appaltatore nelle seguenti ipotesi, anche senza la preventiva applicazione delle penalità previste dall'art. 17:

- mancanza o venir meno anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato o che hanno giustificato l'affidamento del servizio stesso, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dal bando per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto;
- mancata attivazione del servizio ai sensi dell'art. 4;
- Inadempienze degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alle attività di gestione del servizio affidato;
- dopo tre formali contestazioni che abbiano dato luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 17 o comunque se l'ammontare complessivo delle penali applicate supera il 10% del valore netto del contratto;
- cessazione, interruzione o sospensione dell'attività dell'appaltatore;
- abbandono o mancata prestazione del servizio;
- inadempienze ritenute gravi dalla stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente il servizio o comprometterne la buona riuscita o che ne comportino la sua interruzione o l'incapacità di assolvere il servizio ad un livello di qualitativo giudicato sufficiente dalla stazione appaltante medesima. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi inadempimenti: la sostituzione o rotazione non autorizzata del personale; i comportamenti tenuti nei confronti degli utenti ed in generale dei terzi caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative al servizio svolto; l'utilizzo del personale privo di titolo specifico; inosservanza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; responsabilità per infortuni e danni; qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.



La risoluzione si verificherà di diritto qualora la stazione appaltante comunichi per iscritto all'appaltatore la volontà di avvalersi della clausola risolutiva.

In tutti casi di risoluzione del contratto previsti dal presente capitolato, la stazione appaltante si riserva di incamerare la garanzia definitiva di cui all'art. 16, di procedere direttamente all'esecuzione del servizio con la propria organizzazione o di farlo eseguire a terzi, in danno dell'appaltatore, nonché di esperire l'azione di risarcimento di ulteriori danni subiti e fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegna a fornire alla stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso, ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.

Nel caso di risoluzione l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino ad esaurimento della graduatoria, escluso l'originario aggiudicatario.

#### **Art. 18 – RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli art. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento e stato di esecuzione del servizio, dandone comunicazione scritta all'appaltatore. Il recesso ha effetto dal trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione.

In caso di recesso della stazione appaltante, l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante:

- delle sole prestazioni correttamente eseguite a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contatto;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite.

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore si impegna ad assicurare che tale cessazione non comporta alcun danno alla stazione appaltante, tendendola in tal senso indenne, ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in capo al nuovo fornitore e fornendo alla stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del servizio.

L'appaltatore, inoltre, rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto, la stazione appaltante si rivarrà sulla garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e le ulteriori conseguenze di legge.

#### **Art. 19 -- RECESSO PER GIUSTA CAUSA**



In caso di sopravvenienze normative e/o autorizzative interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi per iscritto all'appaltatore.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'appaltatore ha diritto al solo pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del codice civile.

#### **Art. 20 - INCEDIBILITÀ DEI CREDITI - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO**

L'appaltatore è il solo responsabile dei danni che dovessero derivare alla stazione appaltante o ai terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

E' fatto divieto all'appaltatore di cessione totale o parziale del contratto, fatte salve le eventuali vicende soggettive dello stesso appaltatore di cui all'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso, deve comunque garantirsi il proseguimento del rapporto contrattuale da parte del soggetto subentrante.

L'eventuale cessione totale o parziale dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla stazione appaltante. E' fatto divieto all'appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, è obbligato al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010. In particolare, l'appaltatore, in caso di cessioni dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad effettuare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati dell'appaltatore medesimo, riportando il CIG.

Gli eventuali subappalti sono disciplinati dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e necessitano dell'autorizzazione della Stazione appaltante.

Salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore. Si rimanda all'art. 15 per le condizioni dei pagamenti.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto da parte della Stazione appaltante, l'appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, siano accertati dalla Stazione appaltante inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della stazione appaltante medesima. In tal caso è onere dell'appaltatore svolgere in proprio le attività derivanti dal contratto, senza diritto ad alcun indennizzo, risarcimento o rimborso da parte della Stazione appaltante, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.



## **Art. 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Fornitore si impegna a rispettare e ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, come previsto all'art. 3 della medesima legge.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, l'appaltatore si obbliga:

- a) registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto su uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A.; movimenti finanziari che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3, della citata legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima destinazione alla funzione di conti correnti dedicati, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata legge 136/2010;
- c) a comunicare al Comune di Legnago tempestivamente e comunque entro sette giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei predetti conti correnti dedicati, nonché alle generalità (nome e cognome) e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, ai sensi del predetto art.3, comma 7, della legge n.136/2010. In difetto di tale comunicazione, l'appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati;
- d) ad inserire, a mente dell'art. 3, comma 9, della citata legge 136/2010, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate al presente servizio, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n.136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- e) che nei contratti di cui al precedente punto d), verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione espressa del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della citata legge n.136/2010.
- f) a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Verona della notizia di inadempimento della propria controparte di cui sopra alla lettera d), agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, al fine di consentire alla stazione appaltante di verificare il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 9, della citata legge n. 136/2010, l'appaltatore si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante medesima copia di tutti i contratti di cui alla precedente lettera d), ovvero apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente sottoscritta a termini dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, attestante, dettagliandoli, che nei relativi contratti è stata inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale la controparte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge n. 136/2010.



Resta inteso che il Comune di Legnago si riserva di procedere a verifiche anche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo allo scopo la produzione, entro i termini che saranno indicati, dei relativi contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC), con eventuali modificazioni e integrazioni successivamente intervenute.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9- bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

## **Art. 22 – POLIZZE ASSICURATIVE**

L'appaltatore è sempre responsabile sia verso la Stazione appaltante sia verso terzi dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.

L'appaltatore si obbliga a tenere indenne e dunque risarcire la Stazione appaltante per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Stazione appaltante dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi.

Ogni responsabilità per i danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, dovessero derivare alla Stazione appaltante, agli utenti o a terzi, a persone o cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale e diretto carico dell'appaltatore, anche con riferimento ai danni derivanti dall'operato e dalla condotta del personale di quest'ultimo e di chiunque sia coinvolto nell'esecuzione del servizio stesso, causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione di norme, ivi comprese quelle di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 81/2008, con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto o dall'effettivo inizio delle prestazioni contrattuali, fino a dodici mesi successivi alla loro cessazione, per la copertura di tutti i rischi di cui al presente Capitolato, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali e quant'altro) a favore del personale impiegato nell'esecuzione del servizio, compresi eventuali volontari, in relazione alle responsabilità sopra indicate, l'aggiudicatario dovrà provvedere a costituire e consegnare alla Stazione appaltante prima di dare inizio al servizio, apposite polizze assicurative, stipulate con primaria Compagnia Assicuratrice e mantenute in vigore per tutta la durata del contratto, per R.C.T./R.C.O. (responsabilità civile verso terzi/responsabilità civile verso prestatori di lavoro), con massimali per danni a persone e a cose non inferiori a 5.000.000,00 di euro (cinquemilioni/00) e senza limiti al numero di sinistri.

Devono essere considerati terzi tutti coloro che partecipano all'attività compresi eventuali volontari, nonché la Stazione appaltante, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori.

Oltre a quanto sopra specificato, tale polizza RCT/RCO deve:

- prevedere la rinuncia all'azione di rivalsa e di qualsiasi eccezione da parte della compagnia assicuratrice nei confronti della stazione appaltante per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del presente contratto;
- valere anche per la responsabilità civile che possa derivare da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali l'appaltatore debba rispondere, compresi eventuali volontari.

In alternativa alla stipulazione della polizza in parola, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate ed esclusivamente adeguata e dedicata al presente





servizio appaltato. In tal caso, l'appaltatore dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente appalto, che non vi sono limiti al numero di sinistri, che il massimale per sinistro non è inferiore ad euro 5.000.000,00 e che la sua durata copre tutto il periodo di durata del servizio appaltato e fino a dodici mesi successivi alla sua cessazione.

Nel caso la polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte alla stazione appaltante o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico dell'appaltatore. Parimenti, la Stazione appaltante, sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'affidatario.

I massimali previsti nella polizza assicurativa non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'appaltatore nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi. Conseguentemente che ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni o danni ricadrà esclusivamente sull'appaltatore, sollevando da ogni responsabilità la Stazione appaltante.

Eventuali danni non coperti e/o eccedenti i massimali assicurati dalla polizza ricadranno interamente nelle responsabilità dell'appaltatore, così come resta ferma l'intera responsabilità dell'appaltatore nel caso di inoperatività delle coperture assicurative o di loro inesistenza o di loro approvazione da parte della Stazione appaltante.

L'appaltatore deve immediatamente segnalare per iscritto alla Stazione appaltante tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi.

Fermo restando che l'appaltatore è tenuto ad attivare la polizza assicurativa di cui al presente articolo prima dell'inizio del servizio, l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza medesima è condizione essenziale di efficacia del contratto. Pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare, mediante consegna dell'originale della polizza o di sua copia conforme all'originale, prima dell'inizio del servizio o comunque in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui si tratta e all'occorrenza dei suoi rinnovi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile con conseguente incameramento della garanzia prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **ART. 23 - PATTO DI INTEGRITÀ**

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al "Patto di Integrità" che reca un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti, approvato dalla Stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 06.02.2019.

Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà sottoscritto dalle parti contraenti.

In sede di gara l'operatore economico partecipante deve dichiarare di accettare l'applicazione del "Patto di Integrità" alla procedura.

#### **ART. 24 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, con decorrenza dall'entrata in vigore dell'aggiunto comma 16-ter in parola, è fatto divieto alla Ditta appaltatrice di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di conferire incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione di quanto previsto dal comma citato determina la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.



La ditta appaltatrice si impegna, inoltre, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture del comune o al servizio dello stesso, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e quello del Comune di Legnago, approvato con delibera di G.C. n. 12 del 2 febbraio 2021, resi disponibili sul sito internet [www.comune.legnago.vr.it](http://www.comune.legnago.vr.it), sez. amministrazione trasparente\disposizioni generali\atti generali.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

#### **Art. 25 - OSSERVANZA NORMATIVA**

L'appaltatore nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, oltre al presente Capitolato, è tenuto ad osservare e ad adeguarsi, a sua cura e spese, a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso della validità del rapporto contrattuale.

Resta comunque inteso che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono ad esclusivo carico dell'appaltatore che non può, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti della Stazione appaltante.

Restano parimenti ad esclusivo carico dell'appaltatore le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

#### **Art. 26- FORO COMPETENTE**

Qualora insorgano controversie relative all'interpretazione, esecuzione od applicazione del contratto, che non si siano potute definire direttamente in via amministrativa, sarà competente il Foro di Verona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. Il contratto pertanto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.